

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4591 del 30/09/2020
Oggetto	D.Lgs 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. Caviro Extra spa. installazione IPPC sita in Comune di Faenza, via Convertite 8, attività di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione e gestione rifiuti speciali non pericolosi (Punti 6.4.b2 e 5.3.b1 dell'allegato viii alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e smi). Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5292 del 15/11/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4746 del 30/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. **CAVIRO EXTRA SPA**. INSTALLAZIONE IPPC SITA IN COMUNE DI FAENZA, VIA CONVERTITE 8, ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (PUNTI 6.4.B2 E 5.3.B1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI). **MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 5292 DEL 15/11/2019.**

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO CHE

- con Provvedimento DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019, è stata rilasciata, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/06 e smi, a Caviro Extra spa (P.I. 02274140397) con sede legale e stabilimento a Faenza, via Convertite n. 8, la modifica sostanziale di AIA, per la prosecuzione dell'attività IPPC esistente di lavorazione prodotti e sottoprodotti della vinificazione e gestione di rifiuti speciali non pericolosi, di cui ai punti 6.4.b2, 5.3.b1 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e smi, nell'assetto proposto con la modifica;
- tale modifica costituiva endoprocedimento nell'ambito di una procedura di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), conclusasi con l'emanazione della DGR n. 2145 del 22/11/2019;

VISTA la comunicazione di modifica presentata da Caviro Extra spa ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs 152/06 e smi, per via telematica tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, acquisita al PG/2020/76279 del 26/05/2020, comprensiva di attestazione del pagamento delle spese istruttorie, e relativa:

- al passaggio della gestione del nuovo impianto di compostaggio al chiuso per la produzione di ACF in capo all'AIA rilasciata a Enomondo (provvedimento n. 5291 del 15/11/2019), eliminandola dall'AIA n. 5292/2020 rilasciata a Caviro Extra spa e sopra richiamata;
- alla riduzione del quantitativo richiesto di rifiuti destinati ad R3 – digestione anaerobica, da 350.000 t/a (come attualmente previsto nell'AIA vigente nell'assetto descritto come STEP 2) a 320.000 t/a, con conseguente decremento degli impatti generati dal traffico veicolare sia in relazione ai minori input (rifiuti agroalimentari) che minori output (fanghi tal quali o biosolfati), ma con conseguente diversa attuazione di quanto autorizzato con lo STEP 2 previsto nell'AIA vigente: avvio degli impianti di produzione ACF e biosolfato, ma non realizzazione della tecnologia Anammox sulla sezione aerobica del depuratore aziendale;
- alla previsione di mantenere come "riserva fredda" della caldaia Ruths di Enomondo srl, per la combustione del biogas non avviato alla sezione di up grading per la produzione di biometano nei periodi della sua fermata, uno dei motori Jenbacher (quello afferente all'emissione E181), a fronte dello spegnimento totale previsto con lo step 2, e comunque entro il 31/12/2022, dall'AIA vigente;
- all'ottimizzazione del processo di riscaldamento dei digestori, con un nuovo scambiatore di calore a fascio tubiero a supporto dell'esistente impianto di riscaldamento dei digestori della sezione OLD;
- all'ottimizzazione del processo di sedimentazione, attraverso l'installazione di un sedimentatore lamellare in parallelo al sedimentatore esistente;
- all'installazione di un nuovo serbatoio finalizzato alla equalizzazione ed omogeneizzazione dei fanghi estratti dallo stadio ossidativo, al fine di garantire il corretto e costante dosaggio alla centrifuga per la loro disidratazione;
- alla razionalizzazione dello scarico dei rifiuti liquidi con installazione di un nuovo pozzetto per il loro ricevimento e rilancio ai digestori e della grigliatura prima dell'invio in digestione;
- all'installazione di due nuovi serbatoi da 300 m³ ciascuno, in sostituzione del serbatoio da 500 m³, finalizzata alla equalizzazione e al corretto e costante dosaggio agli impianti di digestione anaerobica;

CONSIDERATA la contestuale comunicazione di modifica presentata dal gestore di Enomondo srl, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs 152/06 e smi, per via telematica tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, acquisita al PG/2020/76066 del 26/05/2020 e relativa:

- al passaggio della gestione del nuovo impianto di compostaggio al chiuso per la produzione di ACF in capo all'AIA rilasciata a Enomondo srl (provvedimento n. 5291 del 15/11/2019), eliminandola dall'AIA n. 5292/2019 rilasciata a Caviro Extra spa;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento individuato per la pratica ARPAE n. 15386/2020 emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - ➔ Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi;
 - ➔ Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
 - ➔ in particolare l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nonché l'art. 11 della LR n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte delle installazioni soggette ad AIA;
 - ➔ Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, in particolare l'art. 2, comma 3, l'allegato II "Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rinnovo di autorizzazione integrata ambientale" e l'art. 2, comma 5, e l'allegato III "Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
 - ➔ Circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
 - ➔ Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di

Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;

- Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)";
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
 - Circolare regionale del 22/01/2013 PG.2013.0016882 (sesta circolare IPPC) avente per oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;
 - Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e successive modifiche e integrazioni;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
 - documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
 - Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018, avente ad oggetto: "Piano regionale di ispezione per installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
 - Delibera di Giunta Regionale n. 708 del 22/06/2020, avente ad oggetto: "Direttiva ad ARPAE ad integrazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1801/2005 relativamente agli impianti di depurazione del comparto agroalimentare di cui all'allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/2004", la quale chiarisce che l'attività di depurazione effettuata negli impianti del comparto agroalimentare di cui all'Allegato 2 della DGR n. 2773/2004, deve essere prevalente rispetto a quella del trattamento di rifiuti effettuata nel medesimo impianto ai sensi della DGR 1801/2005 e pertanto i quantitativi delle acque reflue aziendali avviati a depurazione devono risultare superiori al 50% del totale trattato nell'impianto su base annua;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28/07/2020, avente ad oggetto: "Adeguamento della programmazione regionale dei controlli AIA per gli anni 2020 e 2021 a seguito dell'emergenza da COVID-19;
- con provvedimento n. 5292 del 15/11/2019 è stata rilasciata la modifica sostanziale di AIA alla ditta Caviro Extra spa, avente sede legale ed installazione in via Convertite n. 8, Comune di Faenza; tale provvedimento di AIA è ricompreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA rilasciato con DGR 2145 del 22/11/2019;
 - in tali provvedimenti è previsto:

- l'incremento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi ammessi all'operazione di recupero R3 finalizzata alla produzione di ACF e gesso di defecazione da fanghi (90.000 t/a alla digestione anaerobica nel depuratore aziendale, suddivise in 40.000 t/a alla sezione NEW e 50.000 t/a alla sezione OLD, giungendo al quantitativo massimo pari a 350.000 t/a, e 40.000 t/a alla sezione di compostaggio per produrre ACF), da attuare in due step, il secondo dei quali vincolato al potenziamento della fase ossidativa attraverso l'introduzione della tecnologia Anammox nella sezione aerobica dello stesso depuratore aziendale ed alla realizzazione dei nuovi impianti di compostaggio, per giungere alla produzione di ACF, e idrolisi per giungere alla produzione di gesso di defecazione da fanghi;
 - l'inserimento della nuova tecnologia Anammox;
 - l'inserimento e la gestione di un impianto per la produzione di gesso di defecazione da fanghi, dal fango digerato e centrifugato ottenuto dalla sezione anaerobica del depuratore;
 - la gestione di un nuovo impianto per la produzione di ammendante compostato con fanghi (ACF);
 - la realizzazione di un nuovo piazzale per lo stoccaggio dei fanghi digerati centrifugati;
- con nota acquisita al PG/2020/55875 del 16/04/2020, la Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, ha fornito risposta alle richieste di modifica delle DGR 2144 e 2145 del 22/11/2019 presentate dalle ditte Caviro Extra spa ed Enomondo srl, inerenti la possibilità di svincolare la realizzazione e messa in opera dei miglioramenti tecnologici costituiti dai nuovi impianti di produzione ACF e di produzione biosolfato (gesso di defecazione), dalla attivazione dello step 2 previsto nelle stesse delibere, e per trasferire la gestione del nuovo impianto di produzione ACF da Caviro Extra spa ad Enomondo srl;
 - tale nota riporta "nulla osta alla realizzazione ed avvio di tali miglioramenti tecnologici senza procedere ad aumenti delle quantità ritirate", riferendosi alle quantità di rifiuti in ingresso all'installazione di Caviro Extra spa in Comune di Faenza;
 - in data 26/05/2020, PG/2020/76279, tramite il Portale Regionale AIA-IPPC Caviro Extra spa ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale, inerente:
 - il passaggio della gestione del nuovo impianto di compostaggio al chiuso per la produzione di ACF in capo all'AIA di Enomondo srl (provvedimento n. 5291 del 15/11/2019), eliminandola dall'AIA di Caviro Extra spa sopra richiamata;
 - la riduzione del quantitativo richiesto di rifiuti destinati ad R3 – digestione anaerobica, da 350.000 t/a a 320.000 t/a, con conseguente decremento degli impatti generati dal traffico veicolare sia in relazione ai minori input (rifiuti agroalimentari) che minori output (fanghi tal quali o biosolfati), ma con conseguente diversa attuazione di quanto autorizzato con lo Step 2 previsto nell'AIA vigente: avvio degli impianti di produzione ACF e biosolfato, ma non realizzazione della tecnologia Anammox sulla sezione aerobica del depuratore aziendale;
 - la previsione di mantenere come "riserva fredda" della caldaia Ruths di Enomondo srl, per la combustione del biogas non avviato alla sezione di up grading per la produzione di biometano nei periodi della sua fermata, uno dei motori Jenbacher (quello afferente all'emissione E181), a fronte dello spegnimento totale previsto con lo step 2, e comunque entro il 31/12/2022, dall'AIA vigente
 - l'ottimizzazione del processo di riscaldamento dei digestori, con un nuovo scambiatore di calore a fascio tubiero a supporto dell'esistente impianto di riscaldamento dei digestori della sezione OLD;
 - l'ottimizzazione del processo di sedimentazione, attraverso l'installazione di un sedimentatore lamellare in parallelo al sedimentatore esistente;
 - l'installazione di un nuovo serbatoio finalizzato alla equalizzazione ed omogeneizzazione dei fanghi estratti dallo stadio ossidativo, al fine di garantire il corretto e costante dosaggio alla centrifuga per la loro disidratazione;
 - la razionalizzazione dello scarico dei rifiuti liquidi con installazione di un nuovo pozzetto per il loro ricevimento e rilancio ai digestori e della grigliatura prima dell'invio in digestione;
 - l'installazione di due nuovi serbatoi da 300 m³ ciascuno, in sostituzione del serbatoio da 500 m³, finalizzata alla equalizzazione e al corretto e costante dosaggio agli impianti di digestione anaerobica
 - con note successive PG/2020/94919 del 01/07/2020 e PG/2020/103353 del 17/07/2020 sono state richieste integrazioni alla documentazione di modifica e ulteriori chiarimenti con contestuale sospensione dei termini del procedimento;

- con note successive, presentate attraverso il portale Regionale AIA-IPPC, PG/2020/99651 del 10/07/2020 e PG/2020/105166 del 21/07/2020, Caviro Extra spa ha fornito riscontro alle richieste sopra richiamate, attestando altresì:
 - ➔ che la sezione ossidativa esistente, anche senza l'introduzione della tecnologia Anammox (ritenuta indispensabile per far fronte al trattamento in sezione aerobica dei reflui in seguito all'aumento fino a 350.000 t/a di rifiuti non pericolosi ritirabili ed inviabili alla sezione anaerobica del depuratore aziendale) sarà in grado di far fronte alla quota incrementale di reflui derivanti dalla sezione anaerobica conseguente all'aumento fino a 320.000 t/a (rispetto alle 280.000 t/a autorizzate) di rifiuti non pericolosi ammessi alla stessa sezione anaerobica;
 - ➔ che la richiesta di riduzione a 320.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi (da 350.000 t/a attualmente previste con le step 2), ammessi alla sezione anaerobica del depuratore aziendale, è coerente con quanto previsto dalla DGR n. 708 del 22/06/2020, in quanto il quantitativo delle acque reflue aziendali inviate e trattate nella stessa sezione, è pari a circa 325.000 t/a, contributo prevalente rispetto ai rifiuti ammessi;
- con nota PG/2020/108925 del 29/07/2020 ARPAE SAC ha richiesto alla Regione Emilia-Romagna parere in merito alla compatibilità/coerenza della modifica richiesta da Caviro Extra spa rispetto a quanto previsto alla lettera b, punto 3, dalla delibera di PAUR n. 2145/2019;

CONSIDERATO e PRESO ATTO della nota ns. PG/2020/121567 del 25/08/2020 trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, per la quale *"la richiesta della ditta di aumentare l'incremento dei rifiuti in ingresso alla sezione anaerobica del depuratore aziendale fino a 320.000 t/a (dalle attualmente autorizzate 280.000 t/a) è accoglibile a fronte della valutazione tecnica che l'attuale set up sia in grado di trattare correttamente tali quantità", "la realizzazione parziale dei miglioramenti impiantistici può fare valutare positivamente richieste di quantità di rifiuti ingressati intermedie fra le 280.000 e le 350.000 t/a, anche in considerazione che si configura di fatto come una autorizzazione sui quantitativi "temporanea", in attesa del completamento di tutti gli interventi"*, con la precisazione che "entro la data prevista dalla DGR il completo set up migliorativo dovrà essere realizzato, nel caso in cui la ditta decida diversamente occorrerà procedere con una verifica di assoggettabilità a VIA per valutare in modo definitivo e permanente le quantità massime trattabili con l'assetto tecnologico sottoposto all'esame";

RISCONTRATO che che la sezione ossidativa esistente, anche senza l'introduzione della tecnologia Anammox sarà in grado di far fronte alla quota incrementale di reflui derivanti dalla sezione anaerobica conseguente all'aumento fino a 320.000 t/a di rifiuti non pericolosi ammessi alla stessa sezione anaerobica;

DATO ATTO che contestualmente si provvederà ad aggiornare, per le parti interessate, l'AIA n. 5291 del 22/11/2019 rilasciata ad Enomondo srl per l'attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi di cui ai punti 5.2.a, 5.3.b1 e 5.3.b2 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e smi;

DATO ATTO che sono assolti gli obblighi inerenti le disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al D.Lgs 159/2011 e smi, per cui questo SAC ha acquisito apposita certificazione dal Ministero dell'Interno (ns. PG/2020/116788 del 12/08/2020);

RITENUTO pertanto che sussistano gli elementi per procedere al rilascio a favore di Caviro Extra spa di aggiornamento AIA per modifica non sostanziale della installazione IPPC di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione e gestione rifiuti speciali non pericolosi a seguito del progetto brevemente esposto in premessa;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento di AIA, Ing. Laura Avveduti, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **di considerare** le modifiche proposte da **Caviro Extra spa** con sede legale e installazione in **Comune di Faenza, via Convertite 8**, relative:

- a) al passaggio della gestione del nuovo impianto di compostaggio al chiuso per la produzione di ACF in capo all'AIA di Enomondo, eliminandola dall'AIA di Caviro Extra spa sopra richiamata;
- b) alla riduzione del quantitativo richiesto di rifiuti destinati ad R3 – digestione anaerobica, da 350.000 t/a a 320.000 t/a, con conseguente decremento degli impatti generati dal traffico veicolare sia in relazione ai minori input (rifiuti agroalimentari) che minori output (fanghi tal quali o biosolfati), ma con conseguente diversa attuazione di quanto autorizzato con lo Step 2 previsto nell'AIA vigente: avvio degli impianti di produzione ACF e biosolfato, ma non realizzazione della tecnologia Anammox sulla sezione aerobica del depuratore aziendale;
- c) alla previsione di mantenere come “riserva fredda” per la combustione del biogas non avviato alla sezione di up grading per la produzione di biometano nei periodi di fermata della centrale di Enomondo srl, uno dei motori Jenbacher (quello afferente all'emissione E181), invece dello spegnimento totale previsto con lo step 2 (e comunque entro il 31/12/2022), nell'AIA vigente;
- d) all'ottimizzazione del processo di riscaldamento dei digestori, con un nuovo scambiatore di calore a fascio tubiero a supporto dell'esistente impianto di riscaldamento dei digestori della sezione OLD;
- e) all'ottimizzazione del processo di sedimentazione, attraverso l'installazione di un sedimentatore lamellare in parallelo al sedimentatore esistente;
- f) all'installazione di un nuovo serbatoio finalizzato alla equalizzazione ed omogeneizzazione dei fanghi estratti dallo stadio ossidativo, al fine di garantire il corretto e costante dosaggio alla centrifuga per la loro disidratazione;
- g) alla razionalizzazione dello scarico dei rifiuti liquidi con installazione di un nuovo pozzetto per il loro ricevimento e rilancio ai digestori e della grigliatura prima dell'invio in digestione;
- h) all'installazione di due nuovi serbatoi da 300 m³ ciascuno, in sostituzione del serbatoio da 500 m³, finalizzata alla equalizzazione e al corretto e costante dosaggio agli impianti di digestione anaerobica
come **MODIFICHE NON SOSTANZIALI dell'AIA n. 5292 del 15/11/2019;**

2. **di aggiornare** con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla Ditta **Caviro Extra spa**, avente sede legale e installazione in Comune di Faenza, via Convertite n. 8, e P.IVA 02274140397, nella persona del gestore Sig. Gabriele Bassi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la prosecuzione e lo svolgimento dell'attività di lavorazione prodotti e sottoprodotti della vinificazione e gestione di rifiuti speciali non pericolosi, di cui ai punti 6.4.b2 e 5.3.b1 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs n.152/2006 e smi **come di seguito riportato:**

- la gestione del nuovo **impianto per la produzione di ammendante compostato con fanghi (ACF)** inserita nel provvedimento di AIA n. 5292 del 15/11/2019, non viene svolta da Caviro Extra spa e **viene trasferita in capo ad Enomondo srl** (come già la realizzazione), per cui si provvederà ad inserirla tramite opportuno aggiornamento, nel provvedimento di AIA n. 5291 del 15/11/2019 in capo ad Enomondo srl; cui tutti i riferimenti alla gestione di tale nuovo impianto riportati nell'AIA n. 5292/2019 sono da intendersi non pertinenti allo svolgimento delle attività di Caviro Extra spa nel sito di via Convertite n. 8, Comune di Faenza;
- con il rilascio del presente provvedimento, il quantitativo totale di rifiuti ammessi alla digestione anaerobica è pari a **320.000 t/anno** e può essere avviato l'impianto per la produzione di gesso di defecazione da fanghi da destinare all'utilizzo agronomico come correttivo ai sensi del D.Lgs 75/2010; la gestione di tale impianto deve essere in capo a Caviro Extra spa, svolta nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato al presente provvedimento;
- l'attuazione dello step 2 come descritto nell'AIA n. 5292/2019, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 708 del 22/06/2020, ed in attuazione di quanto in oggetto della presente modifica, è **temporaneamente** rivista come segue:

Attività di recupero	STATO DI FATTO		STATO DI PROGETTO	
	R1	Attività non IPPC (perché sotto	9.000 t/a di biogas prodotto dalla sezione anaerobica del depuratore aziendale, destinate al motore Jenbacher 3 (M11) per la produzione di energia elettrica da	Attività non IPPC (perché sottoso

	soglia)	immettere in rete.	glia)	da immettere in rete. Motore Jenbacher 1 afferente all'emissione E181 in riserva fredda.
R3	Attività IPPC 5.3.b1	280.000 t/a di rifiuti al depuratore aziendale, sezione di digestione anaerobica (OLD e NEW), per la produzione di biogas e con l'ottenimento di fanghi destinati al recupero in agricoltura.	Attività IPPC 5.3.b1	280.000 + 40.000 = 320.000 t/a di rifiuti al depuratore aziendale, sezione di digestione anaerobica (OLD e NEW) principalmente per la produzione di biogas e conseguente biometano, con l'ottenimento di fanghi (EER 020705) destinati alla produzione di ACF (nell'impianto realizzato e gestito da Enomondo srl), di gesso di defecazione da fanghi (nell'impianto gestito da Caviro Extra spa) o al recupero in agricoltura (spandimento agronomico).
R3	Attività non IPPC	9.000 t/a di rifiuti come esplicitato al successivo paragrafo 2.8.2) per la produzione di acido tartarico e/o tartrati		9.000 t/a di rifiuti come esplicitato al successivo paragrafo 2.8.2) per la produzione di acido tartarico e/o tartrati
R13	Attività non IPPC – stoccaggio, messa in riserva	36.000 t/a di rifiuti, fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti nel depuratore aziendale (digestione anaerobica), da destinare a successivo utilizzo in agricoltura (fino all'attivazione degli impianti di produzione ACF (realizzato e gestito da Enomondo srl) e di produzione gesso di defecazione da fanghi).	Attività non IPPC – stoccaggio, messa in riserva	10.000 t/a di rifiuti, fanghi prodotti dalla sezione di digestione anaerobica del depuratore aziendale, da destinare a successivo spandimento agronomico. Ad ultimazione degli interventi di realizzazione ed attivazione degli impianti di produzione ACF (realizzato e gestito da Enomondo srl) e di produzione gesso di defecazione da fanghi.

- i paragrafi da D2.4 a D2.18 della Sezione D dell'allegato al provvedimento n. 5292 del 15/11/2019, sono sostituiti da quanto riportato in Allegato 1 al presente provvedimento;

3. entro la data prevista dalla DGR 2145 del 22/11/2019 il completo set up migliorativo dovrà essere realizzato, nel caso in cui la ditta decida diversamente occorrerà procedere con una verifica di assoggettabilità a VIA per valutare in modo definitivo e permanente le quantità massime trattabili con l'assetto tecnologico sottoposto all'esame;
4. **di stabilire** che per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi nell'installazione in oggetto, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di modifica sostanziale dell'AIA, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, ad adeguare e/o integrare tramite appendice, le garanzie finanziarie attualmente in essere, facendo riferimento al presente provvedimento ovvero a prestare le stesse a favore di questa agenzia (ARPAE – Direzione Generale – via Po, Bologna), secondo gli importi di seguito riportati e le modalità indicate alla sezione B, paragrafo B2 dell'allegato al provvedimento n. 5292 del 15/11/2019:

Garanzia finanziaria a copertura dell'attuazione del progetto di modifica non sostanziale (incremento di 40.000 t/a dei rifiuti ammessi ad operazione R3 in digestione anaerobica)

A) Attività (esistente) di recupero energetico mediante combustione di rifiuti non pericolosi e biogas

- Potenzialità annua di recupero **R1** del motore Jenbacher 3 (biogas): **9.000 t/anno**
- Calcolo importo garanzia finanziaria: 9.000 t/anno x 10,00 €/t = 90.000,00 € → (-40%) = 54.000,00 € importo minimo pari a **150.000 €**

B) Attività (esistente modificata) di recupero mediante trattamento biologico nel depuratore aziendale (sezione anaerobica) di rifiuti non pericolosi

- Potenzialità annua di recupero **R3: 320.000 t/anno**
- Calcolo importo garanzia finanziaria: $320.000 \text{ t/anno} \times 12,00 \text{ €/t} = 3.840.000,00 \text{ €} \rightarrow (-40\%) = \mathbf{2.304.000,00 \text{ €}}$

C) Attività (esistente) di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di acido tartarico e/o tartrati

- Potenzialità annua di recupero **R3: 9.000 t/anno**
- Calcolo importo garanzia finanziaria: $9.000 \text{ t/anno} \times 12,00 \text{ €/t} = 108.000,00 \text{ €} \rightarrow (-40\%) = 64.800,00 \text{ €}$, importo minimo previsto pari a **75.000 €**

D) Attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi

- Potenzialità annua di recupero **R13: 36.000 t/anno**
- Calcolo importo garanzia finanziaria: $36.000 \text{ t/anno} \times 140,00 \text{ €/t} = 5.040.000,00 \text{ €} \rightarrow (-40\%) = \mathbf{3.024.000,00 \text{ €}}$
- in merito a questa attività, la potenzialità annua di recupero andrà ridotta a 10.000 t/a ad ultimazione degli interventi di realizzazione ed attivazione degli impianti di produzione ACF (nell'impianto realizzato e gestito da Enomondo srl) e di produzione gesso di defecazione da fanghi, per cui andrà rivisto l'importo della garanzia finanziaria, sempre nel rispetto delle modalità indicate alla sezione B, paragrafo B2, dell'allegato al provvedimento n. 5292/2019;

5. **l'efficacia delle modifiche introdotte con la presente autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria adeguata.** Fino alla predetta comunicazione da parte della SAC di ARPAE non potranno pertanto essere svolte le attività di gestione dei rifiuti alle condizioni oggetto della presente autorizzazione;
6. presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo;
7. di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto 4 per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195, comma 2 lettera g e comma 4, del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
8. **di confermare tutte le restanti condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento n. 5292 del 15/11/2019;**
9. **di rendere noto** che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art.10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;
10. **di dichiarare** che per la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4bis, del D.Lgs. 159/2011, vige la condizione risolutiva e pertanto, in caso di esito sfavorevole delle verifiche antimafia e/o della corretta iscrizione alla white list della Prefettura di Ravenna, la stessa verrà revocata;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI
FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"
Ing. Francesca Chemeri

Allegato 1

D2.4) EMISSIONI IN ATMOSFERA (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

D2.4.1) Aspetti generali

I valori limite di emissione e le prescrizioni che la Ditta è tenuta a rispettare sono individuati sulla base di:

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 2236/2009 e smi in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera recante interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal CRIAER;
- Migliori Tecniche Disponibili individuate sulla base dei criteri citati alla precedente sezione C;
- Specifiche tecniche indicate dalla Ditta in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento;
- Valutazione dei dati degli autocontrolli dell'azienda forniti attraverso i report annuali.

Nelle eventuali modifiche dell'impianto, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:

- ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
- ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
- ottimizzare i recuperi comunque intesi;
- diminuire le emissioni in atmosfera con particolare riferimento ai parametri NO_x e polveri.

D2.4.2) Emissioni Convogliate

Dalle attività svolte e gestite da Caviro Extra spa si originano emissioni in atmosfera convogliate le cui caratteristiche e condizioni di funzionamento sono riportate nel seguito, insieme ai limiti di concentrazione massimi da rispettare per ogni inquinante emesso e considerato significativo.

Limiti emissioni

I limiti risultano i seguenti, in condizione di "normale funzionamento" dell'impianto, così come definito all'art. 268, comma 1, lettere bb, cc, dd, ee, inteso come il numero delle ore in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi di guasto, salvo quanto diversamente stabilito dalle normative adottate ai sensi dell'art. 271, comma 3 o dalla autorizzazione. I limiti risultano quelli di seguito riportati in condizioni di "normale funzionamento" degli impianti, escludendo quindi i periodi di avviamento, di arresto e di guasto. In ogni caso non costituiscono periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nel funzionamento dell'impianto.

Di seguito si riportano le caratteristiche fisiche di tutte le emissioni attive o che verranno avviate, con gli inquinanti emessi ed i relativi limiti di concentrazione da rispettare.

Punto di emissione E176 – Manutenzione – Saldatura

Portata massima	1.500	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Temperatura	ambiente	°C
Sezione	0,058	m ²
Durata (saltuaria)	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

Il valore limite in concentrazione è da intendersi come medio orario.

Punto di emissione E178 – Scambiatore di vapore per essiccazione vinaccioli

Portata massima secca	85.000	Nm ³ /h
Altezza minima	25	m
Temperatura	100	°C
Sezione	1,77	m ²
Durata (per circa 60 gg/anno)	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
Sostanze Organiche Volatili	20	mg/Nm ³
SOx	10	mg/Nm ³

I valori limite in concentrazione sono da intendersi come medi orari.

I valori limite sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 17%.

Punto di emissione E180 – Denaturazione – Cappa opificio di denaturazione alcol (filtro a tessuto + carboni attivi)

Portata massima secca	700	Nm ³ /h
Altezza minima	3	m
Temperatura	ambiente	°C
Sezione	1,77	m ²
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nm ³

I valori limite in concentrazione sono da intendersi come medi orari.

Punto di emissione E181 – Centrale termoelettrica – Motore a combustione interna alimentato a biogas (previsto il mantenimento in riserva fredda in seguito alla realizzazione ed attivazione degli impianti per la produzione di gesso di defecazione da fanghi e di ACF)

Portata massima secca	4.500	Nm ³ /h
Altezza minima	4	m
Temperatura	450	°C
Sezione	0,097	m ²
Durata (345 gg/anno)	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
NOx	500	mg/Nm ³
COT*	100	mg/Nm ³
CO	650	mg/Nm ³
HCl	10	mg/Nm ³
HF	2	mg/Nm ³

*Il valore di 100 mg/Nm³ di COT si ritiene sia da riferire al valore "non metanico", secondo quanto stabilito dal DM 118 del 19/05/2016.

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 5%.

I valori limite in concentrazione sono da intendersi come medi orari.

Il motore è alimentato a biogas che deve avere le seguenti caratteristiche:

Metano – min 30%vol

H₂S – max 1,5%vol

Potere Calorifico Inferiore – min 12.500 kJ/Nm³.

Il motore è dotato di un sistema di controllo del rapporto lambda per il contenimento delle emissioni di NO_x e di marmitta catalitica per l'abbattimento del CO.

Punto di emissione E182 – Centrale termoelettrica – Motore a combustione interna alimentato a biogas (previsto il completo spegnimento in seguito alla realizzazione ed attivazione degli impianti per la produzione di gesso di defecazione da fanghi e di ACF e comunque entro il 31/12/2022)

Portata massima secca	4.500	Nm ³ /h
-----------------------	-------	--------------------

Altezza minima	4	m
Temperatura	450	°C
Sezione	0,097	m ²
Durata (345 gg/anno)	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
NOx	500	mg/Nm ³
COT*	100	mg/Nm ³
CO	650	mg/Nm ³
HCl	10	mg/Nm ³
HF	2	mg/Nm ³

*Il valore di 100 mg/Nm³ di COT si ritiene sia da riferire al valore "non metanico", secondo quanto stabilito dal DM 118 del 19/05/2016.

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 5%.

I valori limite in concentrazione sono da intendersi come medi orari.

Il motore è alimentato a biogas che deve avere le seguenti caratteristiche:

Metano – min 30%vol

H₂S – max 1,5%vol

Potere Calorifico Inferiore – min 12.500 kJ/Nm³.

Il motore è dotato di un sistema di controllo del rapporto lambda per il contenimento delle emissioni di NO_x e di marmitta catalitica per l'abbattimento del CO.

Punto di emissione E188 – Centrale termoelettrica – Motore a combustione interna alimentato a biogas

Portata massima secca	4.500	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Temperatura*	450	°C
Sezione	0,097	m ²
Durata (345 gg/anno)	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
NOx	450	mg/Nm ³
COT**	100	mg/Nm ³
CO	500	mg/Nm ³
HCl	10	mg/Nm ³
HF	2	mg/Nm ³

*Per quanto attiene il limite di temperatura si ritiene che il valore indicato sia da rivedere nel caso in cui venga presentato un progetto per il recupero termico del calore latente dei fumi di combustione.

**Il valore di 100 mg/Nm³ di COT si ritiene sia da riferire al valore "non metanico", secondo quanto stabilito dal DM 118 del 19/05/2016.

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 5%.

I valori limite in concentrazione sono da intendersi come medi orari.

Il motore è alimentato a biogas che deve avere le seguenti caratteristiche:

Metano – min 30%vol

H₂S – max 1,5%vol

Potere Calorifico Inferiore – min 12.500 kJ/Nm³.

Il motore è dotato di un sistema di controllo del rapporto lambda per il contenimento delle emissioni di NO_x e di marmitta catalitica per l'abbattimento del CO.

Punto di emissione E189 – filtro a maniche setacciatura acido tartarico

Portata massima	10.000	Nm ³ /h
Altezza minima	11,5	m
Sezione	0,13	m ²
Durata	8 h/g per 5 gg/sett per 6 mesi/anno	

Punto di emissione E203 – Torcia di emergenza – Motore a combustione interna alimentato a biogas (E188)

Portata massima secca	500	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Sezione	1,038	m ²
Durata (saltuaria)	Solo emergenza	

Punto di emissione E219 – Torcia di emergenza – Motore a combustione interna alimentato a biogas (E188)

Portata massima secca	1.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Sezione	2	m ²
Durata (saltuaria)	Solo emergenza	

Punto di emissione E220 – Torcia di emergenza – Motori a combustione interna alimentati a biogas (E181 ed E182, E182 fino allo spegnimento) e caldaia Ruths di Enomondo srl

Portata massima secca	1.500	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Sezione	2,54	m ²
Durata (saltuaria)	Solo emergenza	

Punto di emissione E217 – sfiato off-gas – impianto di upgrading 17007

Portata massima	500	Nm ³ /h
Altezza minima	4,5	m
Sezione	0,018	m ²
Temperatura	35-40	°C
Durata	24	h/g

Punto di emissione E218 – sfiato off-gas – impianto di upgrading 17008

Portata massima	500	Nm ³ /h
Altezza minima	4,5	m
Sezione	0,018	m ²
Temperatura	35-40	°C
Durata	24	h/g

Nel sito produttivo sono presenti ulteriori emissioni (tra cui gli sfiati provenienti dai serbatoi), di seguito elencate, per le quali non si indicano limiti specifici, ma si prende atto della localizzazione, delle caratteristiche e/o della tecnologia di abbattimento installata.

Emissione	Localizzazione
	IMPIANTO 100 EDRI
E13	sfiato E121

Emissione	Localizzazione
E14	sfiato valvola di sicurezza scaldavino
E17	sfiato condensatore demetilante
E19	torre raffreddamento
E20	sfiato E117
E23	sfiato E127
E121	sfiato condensatore concentratore 100 E
E122	sfiato condensatore 100 E
E148	estrazione aria da impianto 100 E (2 ventole)
IMPIANTO 300 EDRI	
E21	sfiato valvola di sicurezza base colonna rettifica C40
E22	sfiato decantatore oli
E24	sfiato scambiatore E260B
E25	sfiato scambiatore E250
E26	sfiato barilotto pompe vuoto C270
E27	sfiato valvola di sicurezza scambiatore E90
E28	torre di raffreddamento impianto
E29	sfiato barilotto pompe vuoto C210
E30	sfiato KD3
E31	sfiato E-109
E32	sfiato S-104
E33	sfiato S-103
E35	sfiato E 240
E36	sfiato barilotto diluizione
E37	sfiato condensatore C 92
E149	estrazione aria da impianto 300 E (2 ventole)
E150	estrazione aria da impianto 300 E (<i>1 ventola</i>)
IMPIANTO 500 EDRI	
E90	sfiato valvola di sicurezza scambiatori E40-E50
E91	sfiato condensatore E65
E92	torre di raffreddamento
E94	sfiato serbatoio abbattimento sfiati
E95	sfiato scambiatore E20B
E96	sfiato condensatore E73
E97	sfiato scambiatore E31B
E98	sfiato bacinelle
E99	sfiato bacinelle
E100	sfiato bacinelle
E101	sfiato barilotto pompe vuoto
E102	sfiato serbatoio gruppo frigorifero
E168	sfiato serbatoio abbattimento sfiati
IMPIANTO SETACCI MOLECOLARI	
E155	polmone di lavaggio sfiati
E156	polmone alcool
E157	polmone ricircolo vuoto
E158	sfiato decantatore
IMPIANTO DENATURAZIONE	
E159	cappa aspirante F2
E160	cappa aspirante T2
E161	cappa aspirante TR2
E162	cappa aspirante J&J
MAGAZZINI	
E56	torre raffreddamento magazzino X1-XY1

Emissione	Localizzazione
E57	torre raffreddamento magazzino AB1 - AB2
E58	torre raffreddamento magazzino AB3 – AB4
E120	torre raffreddamento magazzino V2
IMPIANTO FECCIA/TCA	
E34	sfiato ventola filtro CaCO ₃
E38	sfiato ventola filtro Cefla
E40	sfiato serbatoio neutralizzazione
E42	sfiato essiccatoio tartrato
IMPIANTO VINACCIA	
E43	sfiato ciclone spartisemi
E48	sfiato ciclone spartisemi
IMPIANTO MCR/MCT	
E50	sfiato polmone 506
E51	sfiato pompa del vuoto Farck
E52	sfiato colonna di lavaggio
E53	torre di raffreddamento
E54	sfiato barilotto alimentazione Farck
IMPIANTO ENOCIANINA	
E170	pompe vuoto
E171	valvole di sicurezza effetti n.2
E172	polmone evaporato
E173	reagenti Farck enocianina
E213	estrazione aria impianto enocianina (scrubber)
E221	estrazione aria impianto enocianina (scrubber) - nuovo
IMPIANTO PRODUZIONE BIOGAS	
E59	valvola di sicurezza gasometro biogas
E60	sfiato valvola sicurezza digestore 1
E61	sfiato valvola sicurezza digestore 2
E62	sfiato valvola sicurezza digestore 3
E63	sfiato valvola sicurezza digestore 4
E64	sfiato valvola sicurezza digestore 5
E65	valvola di sicurezza su ventilatori centrifughi
E66	valvola di sicurezza su ventilatori centrifughi
CENTRALI TERMICHE	
E1	camino caldaia uffici
VARIE	
E123	pompa diesel servizio antincendio
E128	torre raffreddamento borlande depuratore
E129	torre raffreddamento borlande depuratore
E135	cappa laboratorio analisi
E136	cappa laboratorio analisi
E139	gruppo elettrogeno
E140	estrazione aria cabina elettrica CAVIRO1
E141	estrazione aria cabina elettrica V
E163	filtro serbatoio CaCO ₃ impianto solfati
E174	cappa laboratorio analisi
E175	cappa laboratorio analisi
E205	cappa laboratorio analisi (scrubber)
E206	cappa laboratorio analisi
E207	cappa laboratorio analisi
E208	cappa laboratorio analisi
E209	cappa laboratorio analisi

Emissione	Localizzazione
E210	cappa laboratorio analisi
E211	cappa laboratorio analisi
E212	cappa laboratorio analisi
E214	estrazione aria capannoni tamponati e aspirati, impianto di trattamento rifiuti palabili (in funzione solo quando la caldaia Ruths di Enomondo è in fermata: in queste condizioni è prevista l'immissione all'interno dei capannoni di prodotti enzimatici specifici per l'abbattimento delle sostanze odorigene)
E215	cappa laboratorio
E216	sfiato valvola sicurezza serbatoio interrato benzina
E222	abbattimento vapori carico in autobotte prodotto E85 – scrubber a umido
E224	scrubber impianto di produzione gessi di defecazione da fanghi
IMPIANTO 600 EDRI	
E190	sfiato serbatoio blowdown
E191	sfiato E20A
E192	sfiato condensatore E31B
E193	torre di raffreddamento
E194	sfiato D11
E195	sfiato E31E
E196	sfiato E45
E197	sfiato bacinelle
E198	sfiato E20B
E199	sfiato E60

Prescrizioni

1. Il punto di emissione E182 cesserà di funzionare una volta spento il motore alimentato a biogas e metano ad esso collegato, M6 (Jenbacher 2); lo spegnimento deve avvenire in seguito alla realizzazione ed attivazione degli impianti per la produzione di gesso di defecazione da fanghi e di ACF e comunque entro il 31/12/2022 e deve essere preventivamente comunicato ad ARPAE e successivamente attestata l'interruzione dell'invio di biogas allo stesso.
2. Il punto di emissione E181 collegato al motore M5 (Jenbacher 1), in seguito alla realizzazione ed attivazione degli impianti per la produzione di gesso di defecazione da fanghi e di ACF, viene mantenuto in riserva fredda ed entra in funzione nei periodi di fermata della caldaia Ruths di Enomondo srl, per recuperare il biogas in esubero rispetto a quello normalmente inviato agli impianti di up grading per la produzione di biometano; lo spegnimento e la conseguente messa in stato di "riserva fredda", devono essere preventivamente comunicati.
3. Per dare seguito a quanto previsto ai punti precedenti, devono essere preventivamente comunicati l'avvio dell'impianto di produzione di gesso di defecazione e l'avvio dell'impianto di produzione di ACF.
4. La sostituzione del filtro a carboni attivi installato sull'emissione E180 deve essere effettuata almeno una volta all'anno. Tali sostituzioni devono essere opportunamente annotate/registrate dalla Ditta.
5. La data, l'orario, il risultato delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale di ARPAE e firmato dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
6. Devono essere resi disponibili nel sistema di controllo (DCS) dell'impianto di produzione energia, afferente al punto di emissione E188, i valori relativi all'analisi in continuo della qualità del biogas inviato al motore endotermico M11 (a monte e a valle del sistema di depurazione) nei suoi macrocomponenti CH₄, O₂ ed H₂S.
7. Le torce devono sempre funzionare in ogni circostanza prevista o prevedibile nella gestione dell'impianto, non è consentita l'emissione in atmosfera di biogas tal quale.

8. E' fatto obbligo di registrare i periodi di funzionamento delle suddette torce in apposito registro.
9. Deve essere eseguita regolare manutenzione delle torce al fine di mantenerle in efficiente stato di funzionamento, le relative manutenzioni dovranno essere registrate su apposito registro, che deve essere tenuto a disposizione degli enti di controllo.
10. I periodi di funzionamento dei 4 gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio dovranno essere annotati sullo stesso registro di cui al precedente punto 7, fatte salve le prove di funzionalità periodica degli stessi.
11. Deve essere annotato, con cadenza almeno semestrale, il consumo di materiale per saldatura.
12. La valutazione dei risultati delle misurazioni continue e periodiche (discontinue) deve essere eseguita secondo le indicazioni riportate al successivo paragrafo D3.1.1.
13. Per le emissioni dalle cappe di laboratorio non si indicano limiti specifici a condizione che non vengano utilizzate sostanze cancerogene, mutagene o teratogene. Qualora si rendesse necessario l'impiego di tali tipologie di sostanze, dovranno essere rispettati i limiti di emissione indicati dalla tab. A1 Parte II All. I alla Parte V del DLgs 152/06 e smi e deve essere installato un filtro a carboni attivi la cui sostituzione deve avvenire almeno annualmente.
14. L'aria aspirata dai capannoni realizzati per lo scarico dei fanghi palabili, deve essere inviata in alimentazione alla Centrale Termica esistente di Enomondo srl (caldaia Ruths), in sostituzione/contributo dell'aria primaria; solo in caso di emergenza o di fermata programmata della Centrale Termica di Enomondo srl, l'aria aspirata, previo trattamento con idonei prodotti enzimatici, viene convogliata al punto di emissione in atmosfera E214.
15. La gestione del flusso delle correnti di aria dai sistemi di aspirazione a servizio dei capannoni per lo scarico dei fanghi palabili, alla Centrale Termica di Enomondo srl, deve essere definita da apposito regolamento tra le due società, da tenere a disposizione delle autorità di controllo. Allo scopo andrà aggiornato il regolamento interno già esistente tra le due società per il flusso di aria dal primo capannone gestito.
16. Deve essere tenuto in efficienza il sistema di abbattimento (filtri a maniche dotati di controllo in continuo del ΔP e di sonda triboelettrica), installato al punto di emissione E189 – filtro a maniche setacciatura acido tartarico, prevedendo la registrazione delle manutenzioni/tarature.

Monitoraggio

Sono previsti i seguenti autocontrolli in carico al gestore:

Emissione	Reparto/macchina	Parametri	Frequenza	Registrazione
E176	Cappa Saldatura	Polveri totali	Annuale	Rapporti di prova da tenere a disposizione degli organi di controllo. I dati sono da riportare ed elaborare nel report annuale come richiesto al paragrafo D2.3.
E178	Scambiatore di vapore per essiccazione vinaccioli	SOV	Annuale	
		SOx	Annuale	
E180	Cappa opificio denaturazione alcool	Polveri totali	Annuale	
		Sostanze organiche volatili		
E181	Motore a combustione interna alimentato a biogas	Polveri totali	Annuale (fino allo spegnimento e messa in stato di "riserva fredda")	
		NOx		
		COT		
		CO		
		HCl		
E182	Motore a combustione interna alimentato a biogas	Polveri totali	Annuale (fino allo spegnimento)	
		NOx		
		COT		
		CO		
		HCl		
E188	Motore a combustione interna (Jenbacher 3, M11) alimentato a biogas	Polveri totali	Annuale	
		NOx		
		COT		
		CO		

		HCl		
		HF		

In merito al recupero energetico del biogas nei motori M5, M6 ed M11 (punti di emissione E181, E182 ed E188), deve essere effettuato **almeno un autocontrollo annuale** delle caratteristiche del biogas prodotto in fase di digestione anaerobica del depuratore aziendale, con particolare riguardo ai parametri: Potere Calorifico Inferiore (min. 12.500 kJ/Nm³), H₂S (max 1,5 %vol) e CH₄ (min. 30%vol). Tale attività di autocontrollo andrà a cessare per i motori M5 ed M6, in seguito, rispettivamente alla messa in stato di "riserva fredda" ed allo spegnimento.

Qualora i valori di riferimento di tali parametri non risultino rispettati devono essere ricercate le cause dei valori anomali dei parametri funzionali dei digestori ovvero delle caratteristiche delle borlande e altri reflui e dei rifiuti ad essi alimentati.

In merito alla purificazione del biogas, attraverso i due trattamenti di up grading per l'ottenimento di biometano, ai punti di emissione dell'off-gas derivante dal trattamento, **E217** ed **E218**, deve essere effettuata **almeno una verifica annuale** della sua composizione (CO₂, O₂, N₂, CH₄), che attesti l'assenza di COV e silossani, un livello di H₂S inferiore a 5 ppm e la presenza di CH₄ in concentrazione pari al massimo a 1,3%. In seguito all'avvio dell'impianto di captazione e liquefazione della CO₂ derivante dal trattamento di up grading, i flussi di off gas vengono convogliati a questo impianto e non sono più inviati ai punti di emissione E217 ed E218, se non nei casi di manutenzione e/o fermata dello stesso impianto di captazione e liquefazione. Deve inoltre essere tenuta registrazione dei periodi di funzionamento delle emissioni E217 ed E218.

Requisiti di notifica specifici

- Ai sensi dell'art. 271, comma 14) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera indicati, il gestore è tenuto ad informare ARPAE ST, entro le 8 ore successive. Resta fermo l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio se l'anomalia o il guasto possono determinare un pericolo per la salute umana.
- In caso di emissioni in atmosfera accidentali non prevedibili dovrà essere data comunicazione a mezzo fax nel più breve tempo possibile ad ARPAE ST territorialmente competente.
- In caso di incidenti che prevedano l'attivazione del Piano di Emergenza Interna la comunicazione agli enti competenti deve essere effettuata secondo quanto previsto nel piano stesso.
- La Ditta è tenuta a comunicare tramite fax o PEC ad ARPAE l'eventuale attivazione delle torce di emergenza E203, E219 ed E220, in seguito al verificarsi di condizioni di emergenza non prevedibili.

D2.4.3) Emissioni diffuse anche odorigene

Aspetti generali

Emissioni diffuse polverulente sono dovute a:

- movimentazione con pala meccanica o coclea di vinaccia e tartrato di calcio.

Emissioni diffuse gassose sono dovute a:

- vapori alcolici connessi alla produzione di alcoli e all'anidride solforosa contenuta in alcune materie prime come mosto e vino;
- sfiati dei serbatoi di stoccaggio dei reagenti acidi e dei reagenti basici in soluzione acquosa (acido cloridrico, acido solforico, soda caustica, acido nitrico).

Emissioni diffuse odorigene sono dovute a:

- processi spontanei o controllati della biodegradazione della materia organica;
- lagune del depuratore aziendale;
- sfiati alcolici.

Prescrizioni

1. Il gestore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili atti a prevenire eventuali emissioni maleodoranti e a limitare le emissioni diffuse polverulente nonché a mantenere costantemente in efficienza i sistemi di contenimento previsti.
2. Entro il **31/01/2020** deve essere rielaborata la documentazione relativa alla relazione tecnica di livello 2, come prevista dalla Determina dirigenziale n. 426 del 18/05/2018 di ARPAE, comprensiva dell'applicazione del modello di simulazione per essa prevista, che consideri quanto previsto come

miglioramento dal gestore (copertura della vasca di raccolta delle acque di dilavamento) e quanto previsto dal progetto oggetto di modifica sostanziale. Nel caso in cui dalla suddetta documentazione emergano ulteriori criticità, rispetto a quanto previsto e stabilito dalla DGR Lombardia n. 3018 del 15/02/2012 in merito alle simulazioni di ricadute di odore al suolo, devono essere previsti ulteriori interventi al fine di ridurre l'impatto olfattivo dell'installazione. Si riscontra l'adempimento del gestore. ns PG/2020/16989.

3. **Entro i 6 mesi successivi** dalla comunicazione di avvio dell'installazione di Caviro Extra spa nel nuovo assetto autorizzato, attivazione dell'impianto di produzione gesso di defecazione da fanghi, si deve provvedere all'attuazione di una campagna di monitoraggio a supporto di quanto valutato e ottenuto con l'applicazione della modellazione.
4. Tutte le attività sopra riportate devono essere svolte in collaborazione con Enomondo srl (analogha prescrizione è impartita al gestore di Enomondo srl) e svolte considerando tutto il complesso IPPC (installazione Caviro Extra spa e installazione Enomondo srl).

Monitoraggio

Per quanto concerne il monitoraggio e controllo delle emissioni diffuse di carattere odorigeno, oltre al rispetto delle tecniche gestionali enunciate nella relazione tecnica, deve essere effettuato un campionamento con cadenza annuale in corrispondenza di uno dei recettori individuati durante le campagne di misurazione delle sostanze odorigene, effettuate. Sia il recettore che il periodo vengono valutati di anno in anno sulla base delle produzioni e della tipologia di materia prima; la selezione del periodo e del recettore deve essere preventivamente concordata con ARPAE. Tale attività di monitoraggio deve essere svolta in collaborazione con Enomondo srl.

D2.4.4) Emissioni fuggitive

In relazione alle emissioni fuggitive generate dalle attività di Caviro Extra spa, così come descritto nel paragrafo C2.3), non si identificano particolari prescrizioni o attività di monitoraggio fermo restando che l'azienda deve applicare tutto quanto previsto dalle procedure e istruzioni operative facenti parte del Sistema di Gestione integrato Qualità/Ambiente/Sicurezza.

D2.5) EMISSIONI IN ACQUA (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

D2.5.1) Aspetti generali

Le attività produttive svolte da Caviro Extra spa nel sito produttivo in oggetto e gli interventi attuati, in seguito alla realizzazione del progetto sono le seguenti.

- Lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della vinificazione.
Attività AIA punto 6.4.b2 Allegato VIII, parte II, DLgs 152/06 e smi ("Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da [...] materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno") per quanto riguarda la lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della vinificazione; per una **capacità massima annua di produzione** pari a circa 1.200.000 edri (**117.355 t di alcoli e distillati** (alcol grezzo, alcol assoluto, alcol neutro, alcol "buon gusto", acquavite, rum, ecc.) e **61.000 t di derivati dei mosti** (mosto concentrato rettificato, mosto concentrato tradizionale e mosto desolfurato), nonché circa **22.000 t di vinaccioli** e **6.300 t di tartrato di calcio**.
- Recupero di rifiuti liquidi non pericolosi sottoposti a trattamento biologico nella sezione anaerobica del depuratore aziendale.
Attività AIA punto 5.3.b1 Allegato VIII, parte II, DLgs 152/06 e smi ("Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico").
Operazione **R3**.
La produzione di biogas e gesso di defecazione da fanghi avviene tramite **trattamento biologico**, costituito da digestione anaerobica, e successivo passaggio per la produzione di gesso di defecazione da fanghi nel nuovo impianto che verrà attivato, **di rifiuti liquidi o fangosi non pericolosi**, prodotti da terzi e conferiti all'impianto, per un **quantitativo massimo annuo pari a 320.000 t (Mg)** in ingresso alla digestione anaerobica (sezioni OLD e NEW). Parte del biogas prodotto viene purificato tramite un processo di up grading con l'ottenimento di biometano da immettere nella rete nazionale ad uso autotrazione.
- Spegnimento del motore a combustione interna, alimentato con parte del biogas prodotto dalla sezione anaerobica del depuratore aziendale (recupero R1), relativo al punto di emissione convogliata E182, di

potenza termica nominale pari a 2,6 MW_t e cessazione della collegata attività di produzione di energia elettrica.

- Mantenimento in “riserva fredda” del motore a combustione interna, alimentato con parte del biogas prodotto dalla sezione anaerobica del depuratore aziendale (recupero R1), relativo al punto di emissione E181, di potenza termica nominale pari a 2,6 MW_t, da attivare durante le fermate della caldaia Ruths di Enomondo srl.
- Produzione di energia elettrica da immettere in rete, da fonti rinnovabili (punto di emissione E188, nuovo motore di potenza elettrica nominale di 999 kW_{el}, pari a 2,5 MW_t) mediante utilizzo di parte del biogas prodotto dalla digestione anaerobica di fanghi di origine agroalimentare, che si svolge nella linea più recente della sezione di trattamento anaerobico (biodigestione anaerobica) del depuratore aziendale (recupero R1).

Per la descrizione dei processi produttivi si rimanda al paragrafo C1.3 della Sezione C precedente.

In seguito ad intervento di riorganizzazione della destinazione finale dei flussi di reflui originati dalle attività di Enomondo srl e di Caviro Extra spa, tutte le acque reflue industriali di Enomondo srl, le acque reflue domestiche e le acque reflue di dilavamento derivanti dalle attività svolte nell'intero sito sono destinate, previo trattamento nella sezione aerobica del depuratore aziendale gestito da Caviro Extra spa, allo scarico in pubblica fognatura (pozzetto ufficiale di prelievo e scarico finale **S1**) e da qui, a ulteriore trattamento nel depuratore gestito da Hera spa (Formellino) di Faenza.

Al depuratore aziendale, sezione aerobica, confluiscono anche le condense degli impianti di up grading del biogas, classificati come reflui industriali.

Nessun flusso di reflui industriali di Enomondo srl o domestici e di dilavamento dell'intero sito sarà convogliato alla sezione anaerobica (digestione) del depuratore di Caviro Extra spa.

Quindi nel complesso produttivo Caviro-Enomondo si identificano 2 scarichi idrici finali, in carico e gestiti da Caviro Extra spa:

1. acque reflue industriali, comprensive dei flussi provenienti dallo stadio anaerobico (sezioni OLD e NEW), delle acque reflue domestiche e delle acque reflue di dilavamento, trattate nell'impianto di depurazione gestito da Caviro Extra spa (trattamento aerobico), il cui scarico avviene in rete fognaria pubblica, convogliata all'impianto di depurazione consortile gestito da Hera spa scarico finale **S1**;
2. acque meteoriche di dilavamento provenienti dal bacino scolante S8b, in seguito a transito e permanenza in vasche di laminazione, e dal parcheggio palazzina uffici degli stabilimenti Caviro-Enomondo convogliate allo scolo Cantrighetto II, scarico finale **S2**.

D2.5.2) Limiti e prescrizioni

In corrispondenza del punto di scarico finale (pozzetto ufficiale di prelievo **S1**) delle acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti per lo scarico in rete fognaria dalla Tab. 3 All V alla Parte III del DLgs 152/2006 e smi ad eccezione dei parametri riportati nella seguente tabella, per cui devono essere rispettati i limiti in essa indicati:

Concentrazione inquinanti [mg/l]	
BOD₅	200
COD	400
Azoto ammoniacale (come N)	30
SST	200
Azoto come somma di azoto nitroso e azoto nitrico (come N)	100
Cloruri*	2.500
Solfati	2.000
Fosforo	15
Colorazione	non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 cm
Alluminio	Per i limiti di emissione si faccia riferimento alla Tabella 3 dell'Allegato V alla parte III del D.Lgs 152/06 e smi
Arsenico	
Boro	
Bario	
Cadmio	
Cromo totale	

Cromo VI
Ferro
Manganese
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Stagno
Fluoruri
Escherichia coli
Saggio tossicità acuta
Grassi e oli animali e vegetali
Idrocarburi totali
Fenoli
Aldeidi
Solventi organici aromatici
Solventi organici azotati
Tensioattivi totali
Pesticidi fosforati
Pesticidi totali fosforati esclusi
Solventi clorurati
Zinco

*essendo lo scarico finale destinato ad ulteriore trattamento presso il depuratore gestito da Hera spa, qualitativamente ed esclusivamente a garanzia dell'efficienza di tale depuratore il flusso di massa dei Cloruri (parametro critico per il depuratore di Hera) è $\leq 4,8$ t/giorno.

Dal punto di vista quantitativo, sono definiti anche i seguenti parametri:

Vi volume giornaliero massimo	3.000 m ³ /giorno
Vm volume giornaliero medio su base mensile	2.800 m ³ /giorno
Vd volume massimo annuo	900.000 m ³ /anno
Portata massima oraria	132,6 m ³ /h

In accordo tra gestore dell'installazione AIA e gestore del servizio idrico integrato, potranno essere rivisti i parametri sopra riportati.

Sul punto di scarico **S1** è installato un misuratore in continuo di portata per la misura dei volumi delle acque scaricate.

Per quanto riguarda il punto di scarico finale **S2** delle acque meteoriche di dilavamento, non si indicano limiti specifici.

Prescrizioni

- Entro 6 mesi dalla realizzazione del progetto oggetto della presente modifica (incremento dei rifiuti ammessi al fino a 320.000 t/a e attivazione dell'impianto di produzione di gesso di defecazione da fanghi), in seguito al quale si prevede un incremento dello scarico in pubblica fognatura (S1), deve essere presentata ad Hera spa (in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato) una relazione tecnica

in cui siano indicati gli accorgimenti tecnici messi in campo per una più efficace regolazione delle pompe di scarico dei reflui verso la fognatura pubblica.

- Il pozzetto ufficiale di prelevamento **S1** va mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema.
- Nel pozzetto ufficiale di prelevamento **S1**, devono essere assicurati gli autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio.
- I rapporti di prova degli autocontrolli riferiti al punto ufficiale S1, dovranno riportare oltre ai valori limite di emissione previsti per ciascun parametro monitorato anche una sigla/visto da parte del Responsabile dell'impianto o figura preposta, al fine di assicurare la presa visione del documento da parte del Gestore.
- Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi, deve essere comunicata ad ARPAE.
- Deve essere previsto un sistema di intercettazione e chiusura della rete fognaria delle acque meteoriche a monte del punto di scarico **S2**, al fine di evitare in casi di emergenza (sversamenti accidentali, incendi, ecc.) potenziali scarichi inquinanti in acque superficiali (tale sistema per S2 è stato realizzato nel 2016).

D2.5.3) Monitoraggio e controllo

È prevista con **frequenza trimestrale la misurazione**, attraverso apposita istruzione operativa, **dei parametri** di seguito riportati per il controllo qualitativo delle acque scaricate in pubblica fognatura:

S1		
Parametro	Frequenza	Registrazioni
Portata	trimestrale	Rapporti di prova da tenere a disposizione degli organi di controllo. I dati sono da riportare ed elaborare nel report annuale come richiesto al paragrafo D2.3.
pH	trimestrale	
BOD ₅		
COD		
COD dopo 1h a pH 7		
SST		
NH ₄		
NO ₂		
NO ₃		
P totale		
SO ₄		
Cl		
Alluminio		
Arsenico	trimestrale	
Boro	trimestrale	
Bario	trimestrale	
Cadmio	trimestrale	
Cromo totale	trimestrale	
Cromo VI	trimestrale	
Ferro	trimestrale	
Manganese	trimestrale	
Mercurio	trimestrale	
Nichel	trimestrale	
Piombo	trimestrale	
Rame	trimestrale	
Selenio	trimestrale	
Stagno	trimestrale	
Fluoruri	trimestrale	
Escherichia coli	trimestrale	
Saggio tossicità acuta	trimestrale	

Grassi e oli animali e vegetali	trimestrale
Idrocarburi totali	trimestrale
Fenoli	trimestrale
Aldeidi	trimestrale
Solventi organici aromatici	trimestrale
Solventi organici azotati	trimestrale
Tensioattivi totali	trimestrale
Pesticidi fosforati	trimestrale
Pesticidi totali fosforati esclusi	trimestrale
Solventi clorurati	trimestrale
Zinco	trimestrale

Per la buona conduzione dell'impianto di depurazione aziendale (sezione anaerobica, OLD e NEW, e sezione aerobica) sono altresì previste, secondo apposite procedure operative, le seguenti rilevazioni e analisi a cadenze specifiche per i vari stadi di depurazione.

Sezione anaerobica

Liquido in alimentazione ai digestori impianto vecchio – sezione OLD (polmone borlande)

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Temperatura	ogni 8 ore	30÷50°C
COD	2 volte alla settimana	5.000÷100.000 ppm
Solfati	1 volta alla settimana	< 1.500 ppm
Cloruri		< 4.000 ppm
Ammoniaca		< 2.000 ppm
Fosforo		< 300 ppm

Liquido contenuto all'interno dei digestori impianto vecchio – sezione OLD (D1, D2, D3, D4 e D5)

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Temperatura	ogni 8 ore	30÷40°C
pH	2 volte alla settimana	6,8÷7,9
Valore "FOS"	2 volte alla settimana	2.500÷5.000
Valore "TAC"	2 volte alla settimana	5.500÷10.500
FOS/TAC	2 volte alla settimana	0,40÷0,60
Residuo a 105°C (destratta salinità)	1 volta ogni 15 giorni	10÷40 g/l
Residuo a 600°C (destratta salinità)	1 volta ogni 15 giorni	5÷20 g/l
Redox	2 volte alla settimana	< -100 mV
Cloruri	1 volta al mese	< 3.000 mg/l
Ammoniaca	1 volta al mese	< 3.000 mg/l

Rilevazione sui digestori impianto vecchio – sezione OLD (D1, D2, D3, D4 e D5)

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Pressione	1 volta al turno	60÷280 mmHg
Portata in alimentazione a ciascun digestore	ogni 8 ore	0÷35 m ³ /h

Liquido in alimentazione ai digestori, impianto nuovo – sezione NEW (vasca miscelazione)

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Temperatura	ogni 8 ore	10÷40°C
COD	2 volte alla settimana	50.000÷150.000 ppm
Solfati	1 volta alla settimana	< 1.500 ppm
Cloruri	1 volta alla settimana	< 3.000 ppm
Ammoniaca	1 volta alla settimana	< 3.000 ppm
Fosforo	1 volta alla settimana	< 1.500 ppm
Residuo a 105°C	1 volta alla settimana	60÷120 g/l
Residuo a 600°C	1 volta alla settimana	10÷40 g/l

Liquido contenuto all'interno dei digestori, impianto nuovo – sezione NEW (idrolisi, digestore primario e digestore secondario)

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Temperatura	ogni 8 ore	30÷45°C

pH	2 volte alla settimana	6,8÷7,9
Valore "FOS"	2 volte alla settimana	4.000÷7.500
Valore "TAC"	2 volte alla settimana	9.000÷15.000
FOS/TAC	2 volte alla settimana	0,35÷0,65
Residuo a 105°C (detratta salinità)	1 volta ogni 15 giorni	70÷90 g/l (idrolisi) 45÷60 g/l
Residuo a 600°C (detratta salinità)	1 volta ogni 15 giorni	15÷25 g/l
Redox	2 volte alla settimana	< -150 mV
Cloruri	1 volta al mese	< 3.000 mg/l
Ammoniaca	1 volta al mese	< 3.000 mg/l

Rilevazione sui digestori, impianto nuovo – sezione NEW (idrolisi, digestore primario e digestore secondario)

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Pressione	1 volta al turno	150÷280 mmHg
Portata in alimentazione idrolisi, digestori primario e secondario	ogni 8 ore	0÷35 m ³ /h

Sezione aerobica

Liquido in uscita dai flottatori (o dal Dec 4)

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
COD	2 volte alla settimana	< 3.000 mg/l
Ammoniaca	2 volte alla settimana	< 2.000 mg/l (come N)
Nitrati	2 volte alla settimana	0÷50 mg/l
Nitriti	2 volte alla settimana	0÷45 mg/l
Cloruri	1 volta alla settimana	< 3.000 mg/l
Solfati	1 volta alla settimana	< 1.000 mg/l
Fosforo	1 volta alla settimana	< 50 mg/l

Corretto funzionamento flottatori

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Portata in alimentazione ai flottatori	ogni 2 ore	10÷30 m ³ /h
Portata flocculante	ogni 2 ore	varia

Liquido all'interno delle vasche di ossidazione (V1, V2, V3, V4)

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Temperatura V1-V2-V3-V4	1 volta al giorno	> 15°C
Ossigeno V2-V4	1 volta al giorno	0,6÷2,8 g/l
COD V1,V2, V3, V4	1 volta alla settimana	< 1.000 mg/l
Redox V1, V3	2 volte alla settimana	< 0
Redox V2, V4	2 volte alla settimana	> 0
Ammoniaca V1, V2, V3, V4	2 volte alla settimana	< 200 mg/l V1 < 120 mg/l V2 < 50 mg/l V3 < 25 mg/l V4
Nitrati V1, V2, V3, V4	2 volte alla settimana	< 90 mg/l in vasca 4, nelle altre vasche verificare il contenuto di azoto tot.
Nitriti V1, V2, V3, V4	2 volte alla settimana	In vasca 1, 2, 3 < 30 mg/l In vasca 4 < 10 mg/l
Solfati	1 volta alla settimana	< 2.000 mg/l
Cloruri	1 volta alla settimana	< 1.800 mg/l
Residuo secco a 105°C detratta salinità	1 volta ogni 15 giorni	2÷8 g/l

Estrazione fanghi in uscita allo stadio ossidativo (Dec2)

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Densità fanghi	1 volta al turno	Controllo visivo

Liquido in uscita al decantatore dello stadio ossidativo (Dec3) per scarico in pubblica fognatura

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
pH	2 volte alla settimana	5,5÷9,5
COD	2 volte alla settimana	< 360 mg/l
Ammoniaca	2 volte alla settimana	< 27 mg/l (come N)
Solfati	1 volta alla settimana	< 1.800 mg/l

Fosforo	1 volta alla settimana	< 13,5 mg/l
Cloruri	1 volta alla settimana	< 1.800 mg/l
SST	1 volta alla settimana	< 180 mg/l
Azoto totale (come NO ₂ +NO ₃)	2 volte alla settimana	< 90 mg/l

Estrazione fanghi in uscita al decantatore Decantatore 3

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Densità fanghi	1 volta al turno	Controllo visivo

Vasca raccolta acque reflue di dilavamento da rimettere in testa all'impianto ossidativo

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
COD	2 volte alla settimana	< 3.000 mg/l
Fosforo	1 volta alla settimana	< 30 mg/l
Ammoniaca	1 volta alla settimana	< 250 mg/l
Nitrati	2 volte alla settimana	-
Nitriti	2 volte alla settimana	-
Cloruri	2 volte alla settimana	< 2.500 mg/l
Solfati	2 volte alla settimana	< 2.500 mg/l

Sumatante da bacino ispessimento fanghi (ex M2) e/o disidratazione fanghi da inviare alla fase ossidativa

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
COD	2 volte alla settimana	< 2.000 mg/l
Ammoniaca	2 volte alla settimana	< 2.000 mg/l (come N)
Fosforo	1 volta alla settimana	< 40 mg/l
Solfati	1 volta alla settimana	< 2.200 mg/l
Cloruri	1 volta alla settimana	< 2.000 mg/l

Al fine di garantire un buon funzionamento del processo di depurazione, dovrà pertanto essere fornita continuità ai controlli sopraindicati le cui risultanze devono essere registrate e tenute a disposizione delle autorità di controllo.

Si prende atto che, a completamento della verifica della qualità degli scarichi, vengono svolte attività di controllo da parte di Hera spa in qualità di Gestore del SII, come concordato tra le parti (Caviro Extra spa ed Hera spa), al di fuori del presente provvedimento di AIA.

Oltre al trattamento dei reflui derivanti dallo stabilimento produttivo di Caviro Extra, nella sezione anaerobica del depuratore aziendale è svolta, in conto terzi, attività di trattamento biologico di rifiuti liquidi speciali non pericolosi per la produzione di biogas e successivamente di biometano ad uso autotrazione e, dai fanghi ottenuti, per la produzione di biosolfato di calcio (gesso di defecazione da fanghi) e per la produzione di ACF (il cui impianto viene realizzato e gestito da Enomondo srl).

A verifica della compatibilità dell'attività di trattamento rifiuti con l'attività produttiva, in particolare con i carichi sopportabili dalla sezione di trattamento biologico anaerobico del depuratore aziendale in rapporto all'attività distillatoria, quindi indirettamente del suo effetto sullo scarico finale, il Piano di Monitoraggio aziendale prevede per i rifiuti in ingresso alla fase di digestione anaerobica, le seguenti rilevazioni e analisi a cadenze specifiche, effettuate secondo apposite procedure operative:

Rifiuti liquidi e palabili in ingresso alla digestione anaerobica

Parametro	Frequenza per i nuovi conferitori Per i primi 6 mesi di conferimento	Frequenza per i conferitori consolidati	Valore di riferimento
COD	Ogni 15 giorni sul campione massa delle 2 settimane precedenti	Almeno 6 analisi/anno su campioni di massa di almeno 15 gg	< 300.000 mg/l
Ammoniaca	Ogni 15 giorni sul campione massa delle 2 settimane precedenti	Almeno 6 analisi/anno su campioni di massa di almeno 15 gg	< 3.000 mg/l (come N)
Solfati	Per i viaggi prova a discrezione del RDEP sul campione massa se vi sono dubbi sulla presenza eccessiva	Per i viaggi prova a discrezione del RDEP sul campione massa se vi sono dubbi sulla presenza eccessiva	< 1.000 mg/l
Fosforo	Ogni 15 giorni sul campione massa delle 2 settimane precedenti	Almeno 6 analisi/anno su campioni di massa di almeno 15 gg	< 2.000 mg/l
Cloruri	Per i viaggi prova a discrezione del RDEP sul campione massa se vi sono dubbi sulla presenza eccessiva	Per i viaggi prova a discrezione del RDEP sul campione massa se vi sono dubbi sulla presenza eccessiva	< 2.500 mg/l
Residuo a	Ogni 15 giorni sul campione massa	Almeno 6 analisi/anno su campioni	-

105°C	delle 2 settimane precedenti	di massa di almeno 15 gg	
Residuo a 600°C	Ogni 15 giorni sul campione massa delle 2 settimane precedenti	Almeno 6 analisi/anno su campioni di massa di almeno 15 gg	-

D2.5.4) Requisiti di notifica specifici

Nessun requisito di notifica specifico.

D2.6) CONSUMI IDRICI (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

Il gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale la risorsa idrica, con particolare riguardo alle MTD.

Nel caso di eventuali modifiche dell'impianto, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche, nonché ottimizzare i recuperi comunque intesi.

Le acque utilizzate nel sito produttivo Caviro - Enomondo, derivano dall'acquedotto civile e da quattro pozzi opportunamente autorizzati per un quantitativo massimo pari a 1.000.000 m³/anno (Regione Emilia Romagna Determinazione n. 3192 del 17/03/2015).

Con documento "Identificazione dei consumi idrici e relativi approvvigionamenti di Caviro Distillerie srl e Enomondo srl" presentato in data 24/02/2016 (PGRA/2016/2267) sono state presentate le modalità operative che permettono di distinguere i consumi idrici e i relativi approvvigionamenti in capo a Caviro Extra spa ed Enomondo srl.

Monitoraggio

Approvvigionamento idrico	Frequenza	Modalità di registrazione
Acquedotto civile - acqua potabile (m ³ /anno)	Mensile (lettura contatori)	Report annuale come previsto al paragrafo D2.3
Prelievo da pozzo (m ³ /anno)	Giornaliera (lettura contatori)	Report annuale come previsto al paragrafo D2.3

Deve essere applicato quanto previsto dalle modalità operative riportate nel documento "Identificazione dei consumi idrici e relativi approvvigionamenti di Caviro Distillerie srl e Enomondo srl" sopra richiamato.

D2.7) EMISSIONI NEL SUOLO (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

D2.7.1) Aspetti generali

Nell'area di stabilimento sono presenti 3 pozzi piezometrici per il controllo qualitativo della acque di falda. Al fine di dare continuità all'attività di monitoraggio già in essere da parte dell'azienda e di implementare la significatività delle indagini da svolgere sulla falda, si ritiene che sui tre piezometri esistenti (P1, P2 e P3) debbano essere condotte verifiche periodiche sui parametri: pH, conducibilità, COD, metalli (Pb, Cd, Cu, Cr tot, Zn, Ni e As) e cloruri.

Il pH e la conducibilità sono da considerare utili per definire e monitorare le caratteristiche intrinseche della falda, così come i parametri COD e Cloruri che devono mantenersi nei trend storici rilevati nel tempo. Per quanto riguarda invece i parametri Pb, Cd, Cu, Cr tot, Ni e As devono essere presi a riferimento i valori limite riportati in Tab. 2 dell'allegato 5 parte IV del D.Lgs 152/06 e smi.

In merito alle potenziali sorgenti di contaminazione del suolo si individuano i bacini di stoccaggio dei fanghi di depurazione (esistenti e di prossima realizzazione).

Per lo stoccaggio di sostanze pericolose l'azienda è dotata di bacini di contenimento fissi e piattaforme mobili; lo stoccaggio degli oli esausti è realizzato in un fusto da 500 litri dotato di intercapedine di contenimento, di specula per rilevare eventuali perdite e livellometro a galleggiante.

Al fine di evitare potenziali contaminazioni del suolo e sottosuolo, devono essere seguite le apposite procedure, istruzioni e prassi operative previste all'interno del SGA adottato, volte al corretto svolgimento di tutte le operazioni che potrebbero comportare sversamenti accidentali, al fine di prevenirne l'accadimento.

D2.7.2) Limiti e prescrizioni

La qualità della falda, quindi, è tenuta sotto controllo mediante 3 pozzi piezometrici (P1, P2 e P3) in cui devono essere effettuate verifiche analitiche sui parametri di seguito riportati, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e smi, tabella 2:

Pozzetti piezometrici in prossimità ai bacini stoccaggio fanghi	
Parametro	Valore limite
Pb	≤ 10 µg/l
Cd	≤ 5 µg/l
Cu	≤ 1000 µg/l
Cr tot	≤ 50 µg/l
Zn	≤ 3000 µg/l
Ni	≤ 20 µg/l
As	≤ 10 µg/l
pH	/
conducibilità	/
COD	/
cloruri	/

Per quanto riguarda pH, conducibilità, COD e cloruri non si indicano limiti specifici, ma essendo parametri utili alla definizione delle caratteristiche intrinseche della falda, i valori rilevati devono mantenersi nei rispettivi trend storici dei dati, già rilevati ed in possesso dell'azienda. Eventuali anomalie e valori rilevati significativamente distanti da quanto evidenziato dal trend degli anni precedenti dovrà essere riportato nel Report annuale e debitamente analizzato.

Prescrizioni

- Al fine di evitare potenziali contaminazioni del suolo e sottosuolo, devono essere seguite le apposite procedure, istruzioni e prassi operative previste all'interno del SGA adottato, volte al corretto svolgimento di tutte le operazioni che potrebbero comportare sversamenti accidentali, al fine di prevenirne l'accadimento.
- Devono essere effettuati controlli visivi con **cadenza almeno mensile** dei serbatoi di stoccaggio; il controllo viene tradotto nella rilevazione delle giacenze effettuate mensilmente dai preposti di stabilimento e con **cadenza almeno annuale** dei relativi sistemi di contenimento; tali controlli devono essere registrati e resi disponibili alle autorità di controllo.
- Sul bacino identificato con la lettera C nella Planimetria scarichi idrici di stabilimento, aggiornata al 19/08/2015, avente il fondo in terra e le pareti impermeabilizzate con telone, devono essere previsti il collaudo decennale e le periodiche verifiche di tenuta delle pareti.

D2.7.3) Monitoraggio e controllo

Pozzetti piezometrici in prossimità dei bacini stoccaggio fanghi		
Parametro	Frequenza	Registrazioni
COD	semestrale	Rapporti di prova da tenere a disposizione degli organi di controllo. I dati sono da riportare ed elaborare nel report annuale come richiesto al paragrafo D2.3.
Cloruri		
pH		
Conducibilità		
Metalli (Pb, Cd, Cu, Cr tot, Zn, Ni, As)		

Serbatoi di stoccaggio		
Parametro	Frequenza	Registrazioni
Giacenze serbatoi	mensile	Annotazione su apposito registro da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
Stato dei sistemi di contenimento	annuale	

Bacino C		
Parametro	Frequenza	Registrazioni
Collaudo	decennale	Annotazione su apposito registro da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
Verifiche di tenuta delle pareti	biennale	

Serbatoi di stoccaggio interrato		
Parametro	Frequenza	Registrazioni

Stato dei sistemi di contenimento – verifica sistema automatico di rilevamento perdite	biennale	Annotazione su apposito registro da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
--	----------	---

D2.7.4) Requisiti di notifica specifici

Qualora per i parametri pH, conducibilità, COD e cloruri, si dovessero rilevare valori significativamente distanti dai trend storici degli anni precedenti, tale scostamento sarà riportato ed analizzato nel report annuale previsto al paragrafo D2.3.

D2.8) RUMORE (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

Aspetti generali

La caratterizzazione acustica del sito acquisita attraverso i monitoraggi annuali della rumorosità, già prescritti in ambito AIA, evidenzia il rispetto dei valori limite imposti dalla classe acustica attribuita alle aree limitrofe dal Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Faenza e la stima del rispetto del limite di immissione differenziale del valore di rumorosità rilevato in esterno se propagato con calcolo previsionale all'interno degli ambienti abitativi.

Le sorgenti riferibili agli impianti di futura realizzazione, a ciclo continuo e non, dovranno rispettare, nella loro azione sinergica con gli impianti post 1996 e le sorgenti sonore discontinue, il limite di immissione differenziale, oltre al limite di immissione assoluto. Al fine di non aggravare il clima acustico presente nella zona, derivante dagli impianti esistenti, tali impianti non dovranno essere responsabili presso i ricettori sensibili individuati, di livelli sonori superiori al valore limite di applicabilità del limite di immissione notturno (40 dBA all'interno della abitazione a finestra aperta).

Prescrizioni

1. La realizzazione del progetto oggetto di modifica sostanziale per le attività di Enomondo e di Caviro Extra, deve avvenire a seguito di variante del Piano di classificazione acustica comunale per l'adeguamento dell'area industriale in classe V.
2. Le sorgenti sonore impiantistiche devono essere corrispondenti a marca e modello riportati nella valutazione di impatto acustico.
3. L'impianto di produzione del gesso di defecazione da fanghi deve essere attivato esclusivamente in tempo di riferimento diurno (06-22). Tale impianto, di fatto mobile, non deve essere spostato in posizione diversa da quella indicata nella documentazione di PAUR e di AIA (Allegato 3C – 14.2 “Planimetria delle sorgenti sonore”, luglio 2019), se non previa valutazione previsionale di impatto acustico che ne dimostri la compatibilità acustica.
4. A seguito dell'avvio delle nuove attività e quindi in seguito alla realizzazione di tutte le opere previste dal progetto di modifica relativo alle attività di Enomondo e a quelle di Caviro Extra, deve essere effettuata una verifica fonometrica in campo, alla sorgente e ai ricettori, nel periodo di attivazione di tutte le sorgenti, al massimo regime di funzionamento, a conferma delle stime previsionali prodotte; in caso vengano riscontrate criticità acustiche dovranno essere adottate le dovute opere di mitigazione acustica.
5. I documenti 1.3 – Valutazione impatto acustico, dicembre 2018, 1.3 – Valutazione impatto acustico – integrazioni, luglio 2018, costituenti l'Allegato 6 per l'AIA e la planimetria allegato 3C – 14.2 “Planimetria delle sorgenti sonore”, luglio 2019, devono essere tenuti presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo.
6. Deve essere verificata la corretta installazione e applicazione dei sistemi di abbattimento acustico sulle sorgenti sonore.
7. Nell'ambito delle attività di manutenzione, devono essere previsti, con cadenza almeno semestrale, controlli (ed eventuali interventi) rivolti agli impianti con emissioni rumorose esterne, affinché mantengano inalterata la massima efficienza e non vengano riscontrati livelli sonori maggiori dovuti al malfunzionamento.
8. La Ditta è tenuta a intervenire tempestivamente in caso di avaria funzionale avvertibile da sopralluoghi per controlli visivi e uditivi.
9. Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995 in caso di modifiche, potenziamenti, o introduzione di nuove sorgenti sonore, compresi eventuali cambiamenti relativi alla movimentazione e/o al traffico indotto, che possono avere impatti sulla matrice rumore, dovrà essere prodotta documentazione previsionale di

impatto acustico secondo i criteri della DGR 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico". Una volta attuate le modifiche, dovrà essere verificata l'efficienza dell'abbattimento sonoro con una verifica fonometrica alla sorgente e ai ricettori.

10. Presso l'azienda deve essere conservata una copia aggiornata della seguente documentazione anche a disposizione delle autorità di controllo: relazione di impatto acustico con caratterizzazione delle sorgenti sonore, come previsto da norma tecnica, Allegato 3C con esatta collocazione di tutte le sorgenti sonore e dei percorsi dei muletti e dei mezzi pesanti.
11. In merito all'installazione dell'impianto di recupero dei flussi di off-gas degli impianti per la produzione di biometano (up grading biogas) per purificazione e liquefazione della CO₂, prevista nel provvedimento n. 340 del 25/01/2019, si ribadisce che:
 - non appena saranno note marca e modello degli impianti da installare e le quote delle sorgenti sonore, dovrà essere redatta e presentata ad ARPAE SAC, valutazione previsionale di impatto acustico con il dimensionamento della barriera acustica ritenuta necessaria;
 - tale barriera acustica, da installare in prossimità delle sorgenti sonore (come riportato in relazione) deve essere realizzata con idoneo materiale fonoassorbente e fonoisolante, dimensionata in modo da schermare la propagazione del rumore verso i ricettori presenti;
 - alla messa in esercizio delle sorgenti sonore di progetto (relative all'impianto di liquefazione della CO₂, individuate nella documentazione presentata da Enomondo srl come SE25, SE26, SE27A, SE27B, SE28) dovrà essere effettuata verifica fonometrica alla sorgente e ai ricettori per valutare le stime previsionali prodotte; in caso di esito non conforme ai limiti acustici dovranno essere realizzati ulteriori interventi di mitigazione acustica;
 - devono essere aggiornati i documenti relativi all'identificazione e alla caratterizzazione delle sorgenti sonore di Enomondo srl e di Caviro Extra spa, nonché le relative planimetrie (Allegato 3C – Planimetria delle sorgenti di rumore, previsto dalla modulistica AIA); tali documenti, insieme alla Documentazione di impatto acustico (Allegato 6 previsto dalla modulistica AIA) aggiornata, dovranno far parte della documentazione AIA presente in sito da esibire all'autorità competente in sede d'ispezione.
12. Gli aggiornamenti della documentazione inerente la matrice rumore e le verifiche fonometriche richiesti ai punti precedenti, dovranno tenere conto di tutte le modifiche attuate al momento dell'aggiornamento.

Monitoraggio

Attività	Frequenza	Registrazione
Manutenzione periodica programmata sulle sorgenti sonore	Semestrale	Annotazione su apposito registro da tenere a disposizione dell'autorità di controllo
Sopralluogo sorgenti sonore	Annuale	Esito del sopralluogo da inserire nel report annuale previsto al paragrafo D2.3
Verifica strumentale di sito relativa a tutte la attività svolte da Enomondo e Caviro Extra (UNI 11143-5 e UNI 9884)	Triennale , comunicando ad ARPAE, almeno 15 giorni prima, l'inizio delle rilevazioni	Esiti delle misurazioni e delle elaborazioni effettuate, da inserire nel report annuale previsto al paragrafo D2.3.

Nell'attività di monitoraggio deve essere posta particolare attenzione alla verifica dei limiti assoluti e differenziali, presso il recettore R5, esposto al rumore causato dai mezzi pesanti in entrata ed in uscita dallo stabilimento.

Si raccomanda di valutare eventuali interventi gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico generato dal parcheggio pubblico posto nei pressi dell'ingresso dello stabilimento in via Convertite.

L'attività di monitoraggio acustico deve essere svolta in concorso con le altre attività insediate nel sito e gestite da Enomondo srl, a cui viene impartita analoga indicazione.

Requisiti di notifica specifici

In occasione della verifica strumentale, con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto all'avvio delle rilevazioni, deve essere data comunicazione ad ARPAE.

D2.9) GESTIONE DEI RIFIUTI (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

D2.9.1) Rifiuti prodotti

Aspetti generali

Ad esclusione di:

- tartrato grezzo, vinacce e fecce esauste destinati a recupero interno nel ciclo produttivo per la produzione di acido tartarico e/o tartrati (R3);
- scarti vegetali derivanti dalla distilleria, biogas prodotto in fase di digestione anaerobica nel depuratore aziendale, quali combustibili e rifiuti destinati a recupero energetico (R1) nella centrale termoelettrica di Enomondo srl asservita allo stabilimento produttivo e, per quanto riguarda il biogas, anche nei 3 motori a combustione interna di Caviro Extra spa;
- scarti vegetali derivanti dalla distilleria e destinati a recupero (R3) mediante compostaggio presso Enomondo srl per la produzione di compost;

i rifiuti prodotti dalle attività svolte da Caviro vengono consegnati a ditte esterne autorizzate per il loro recupero ovvero, qualora ciò non fosse possibile, il loro smaltimento.

La loro classificazione e la loro gestione avviene secondo quanto previsto dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi, anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico.

Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti, sia in possesso delle necessarie autorizzazioni e a gestire i rifiuti secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio di seguito specificato.

Con riferimento ai fanghi prodotti dalla digestione anaerobica (sezioni OLD e NEW) non destinati alla produzione di ACF o di gessi di defecazione da fanghi, è autorizzata la messa in riserva (R13) degli stessi (rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio) al fine di essere destinati al recupero in agricoltura (spandimento); tale attività di gestione di rifiuti non pericolosi viene svolta nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito indicate.

I fanghi prodotti dall'impianto di depurazione acque reflue, sezione aerobica, vengono gestiti in deposito temporaneo e inviati a recupero alla centrale termica di Enomondo srl.

Condizioni e prescrizioni

Per tutte le tipologie di rifiuti prodotti (ad eccezione dei fanghi per cui è autorizzata la messa in riserva R13), in attesa del conferimento a terzi per le opportune operazioni di recupero/smaltimento, è consentito il deposito temporaneo nelle preposte aree individuate nel sito, sia all'interno dei locali dello stabilimento, sia all'esterno, purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e nelle procedure gestionali individuate dalle MTD. In particolare, tale deposito temporaneo non dovrà generare in alcun modo contaminazioni delle acque e del suolo; a tal fine dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti al di fuori dei preposti contenitori e tutte le aree esterne di deposito devono essere pavimentate.

Monitoraggio

Si riportano le seguenti indicazioni per i rifiuti prodotti

Aspetto ambientale	Monitoraggio	Frequenza	Modalità di registrazione
Rifiuti (pericolosi e non pericolosi) prodotti dalle attività svolte	Stato di giacenza dei depositi temporanei	In concomitanza delle verifiche ispettive interne ed esterne previste per il mantenimento del SGA (e comunque almeno semestralmente)	Su apposito registro/foglio di lavoro

D2.9.2) Rifiuti trattati

Aspetti generali

Nel complesso IPPC Caviro-Enomondo sono svolte più attività elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi, alcune tecnicamente connesse tra loro, ed altre attività accessorie anch'esse tecnicamente connesse con le attività IPPC.

Le attività di gestione rifiuti svolte da Caviro sono le seguenti:

1. attività di recupero (R3) di rifiuti non pericolosi per la produzione di acido tartarico e/o tartrati per un quantitativo massimo annuo fissato in **9.000** tonnellate;
2. attività di recupero energetico (R1) di rifiuti non pericolosi (biogas proveniente dalla digestione anaerobica di reflui interni e rifiuti conferiti da terzi) mediante combustione nell'impianto per la produzione di energia (M5, M6 e M11, poi solo in M11) per un quantitativo massimo annuo fissato in **9.000** tonnellate;
3. attività di trattamento biologico (R3) di rifiuti speciali liquidi e/o fangosi non pericolosi conferiti, in conto terzi, tramite mezzi mobili, nella sezione anaerobica (OLD e NEW) del depuratore aziendale per la produzione di biogas e biometano per uso autotrazione, e di fanghi (ottenuti dalla digestione, EER 020705) per la produzione di gesso di defecazione da fanghi (punto 23 dell'allegato 3 al D.Lgs 75/2010 e smi) e Ammendante Compostato da Fanghi ACF (presso Enomondo srl), per un quantitativo massimo annuo fissato in **320.000** tonnellate;
4. attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi di depurazione prodotti in proprio per una capacità massima istantanea di stoccaggio attualmente pari a **36.000 t**, ma che passerà a **10.000 t** in seguito alla realizzazione ed avvio degli impianti di produzione gesso di defecazione e ACF (presso Enomondo srl).

Tra queste, quella riportata al punto 3 si identifica con la seguente attività IPPC:

D.Lgs. n. 152/06 e smi, Allegato VIII, punto 5.3.b1) - "Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico". Nella sezione di digestione anaerobica (OLD e NEW) del depuratore aziendale vengono conferiti rifiuti speciali liquidi o fangosi non pericolosi, prodotti da terzi, per la produzione di biogas e di biometano, con l'ottenimento di fanghi (EER 020705) per la produzione di gesso di defecazione da fanghi e ACF (presso l'impianto attivato e gestito da Enomondo srl), **operazione di recupero R3, per un quantitativo massimo annuo pari a 320.000 t (Mg)**, di cui al massimo 120.000 t/a direttamente alla sezione NEW.

Il biogas prodotto nella sezione anaerobica del depuratore è destinato:

- al recupero energetico R1, per la produzione di energia elettrica da immettere in rete attraverso il motore endotermico (M11), gestito ed in capo a Caviro Extra spa, per un quantitativo massimo pari a 9.000 t/a;
- per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la centrale di Enomondo srl, per una parte del quantitativo restante prodotto e attraverso il motore endotermico M1, gestito ed in capo a Caviro Extra spa, nel caso di fermata della centrale di Enomondo srl;
- per la produzione di biometano destinato all'autotrazione, cessando la qualifica di rifiuto, attraverso i nuovi impianti di up-grading.

Il fango ottenuto dalla digestione anaerobica (identificato con il codice EER 020705) viene destinato:

- alla produzione di gesso di defecazione da fanghi;
- alla produzione di ammendante compostato da fanghi.

In merito alla provenienza dei rifiuti ammessi al trattamento, il gestore si impegna a garantire la priorità alle utenze locali e regionali, alla luce del principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, come assunto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti, approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 3/05/2016; al riguardo il gestore è tenuto a fornire idonea evidenza documentale, da mantenere a disposizione degli organi di controllo.

L'attività di cui al punto 4 (messa in riserva R13) viene svolta in due distinte aree di stoccaggio denominate "Spadazza" e "Drei"; periodicamente (frequenza trimestrale) Caviro Extra verifica il profilo analitico del fango in uscita dalle centrifughe, prima dello stoccaggio, allo scopo di verificarne la conformità a quanto previsto nella tabella A e nella tabella B dell'allegato 4 alla DGR 2773/04 per il successivo recupero R10 effettuato da ditte terze opportunamente autorizzate, le quali si occupano anche della caratterizzazione dei terreni su cui spandere, della redazione dei PUA (Piani di Utilizzazione Agronomica) e di tutto ciò che riguarda l'utilizzo agronomico, assumendosene la responsabilità.

Inoltre è possibile che Caviro Extra, come produttore dei fanghi (EER 020705), ne destini una parte, in un determinato periodo temporale, direttamente all'operazione di recupero R13 di soggetti terzi, opportunamente autorizzati, quindi senza l'invio al proprio centro di stoccaggio/messa in riserva.

L'attività di cui al punto 4 (messa in riserva R13) verrà svolta in un'area di stoccaggio di nuova realizzazione, in seguito all'avvio degli impianti di produzione gesso di defecazione e ACF (realizzato e gestito da Enomondo srl).

PRESCRIZIONI

1. **Operazione di recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi** per la produzione di acido tartarico e/o tartrati. Deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.a) i rifiuti non pericolosi ammessi all'attività di recupero (**R3**) nel ciclo produttivo per la produzione di acido tartarico e/o tartrati, svolta da **Caviro Extra spa** sono i seguenti:

Codice CER	Descrizione dei rifiuti
020703	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao): rifiuti prodotti dai trattamenti chimici - Tartaro grezzo
020702 - 020799	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao): rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche e rifiuti non specificati altrimenti - Vinacce e fecce esauste

per un quantitativo massimo annuo fissato in **9.000 tonnellate**.

2. **Operazione di recupero (R1) di rifiuti speciali non pericolosi** per la produzione di energia. Deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

2.a) i rifiuti non pericolosi ammessi all'attività di recupero energetico (**R1**) per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, mediante utilizzo di biogas (prodotto dalla digestione anaerobica di reflui e rifiuti di origine agroalimentare nel depuratore aziendale) nel motore M11 (punto di emissione relativo E188) e in caso di fermata della caldaia Ruths di Enomondo srl, nel motore M1 (punto di emissione E181) mantenuto in riserva fredda, gestiti da **Caviro Extra spa**, sono i seguenti:

Codice CER	Descrizione dei rifiuti
190699	Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti: rifiuti non specificati altrimenti - Biogas

2.b) il quantitativo di biogas utilizzato per la produzione di energia nel motore è **fissato complessivamente pari ad un massimo di 9.000 tonnellate all'anno**; nel caso in cui tale motore dedicato alla produzione di energia elettrica tramite la combustione del biogas debba essere fermato (manutenzioni programmate o guasti), il biogas ad esso destinato viene inviato agli impianti autorizzati di Enomondo srl (AIA n. 3506 del 28/11/2014 e smi) sommandosi al quantitativo di rifiuti destinati al recupero energetico (R1) autorizzato per Enomondo (105.000 t/a), fino ad un massimo di 114.000 t/a; in questo caso deve essere data comunicazione ad ARPAE, mantenendo idonea registrazione di tale conferimento;

2.c) il quantitativo di biogas inviato annualmente a recupero energetico deve essere riportato nel report annuale previsto al paragrafo D2.3) precedente.

3. **Operazione di recupero (R3) di rifiuti speciali liquidi e/o fangosi non pericolosi conferiti, in conto terzi, tramite mezzi mobili, nel depuratore aziendale - sezione di digestione anaerobica NEW e OLD, finalizzata alla produzione di biogas (e conseguente biometano) e di fango (EER 020705) destinato alla produzione di gesso di defecazione da fanghi (punto 23 dell'allegato 3 al D.Lgs 75/2010 e smi), ACF (nell'impianto di Enomondo srl) o inviato a spandimento agronomico**. Deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i rifiuti speciali liquidi non pericolosi, prodotti da terzi e conferiti tramite mezzi mobili, ammessi al trattamento biologico (sezione anaerobica NEW e OLD) nel depuratore aziendale gestito dalla ditta **Caviro Extra spa** per la produzione di biogas e, cessando la qualifica di rifiuto, di biometano e di fango (EER 020705) destinato alla produzione di gesso di defecazione da fanghi (punto 23 dell'allegato 3 al D.Lgs 75/2010 e smi), ACF (nell'impianto di Enomondo) o inviati a spandimento agronomico (come ammessi dalla lista positiva di cui alla tabella 1 della DGRER 1801/2005), sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
020101	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca: fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
020201	Rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce e altri alimentari di origine animale: fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020203	Rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce e altri alimentari di origine animale: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020301	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa: fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
020304	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020704	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè, cacao): scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020501	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia: scarti liquidi inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020502	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia: fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020601	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione: scarti liquidi inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020701	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè, cacao): rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020106	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca: feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
020204	Rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce e altri alimentari di origine animale: fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020305	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa: fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020403	Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero: fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020603	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione: fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020702	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè, cacao): rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
020705	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè, cacao): fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

Tabella 1

- il **quantitativo massimo annuo** di rifiuti trattabili è fissato in **320.000 t/a di cui al massimo 120.000 t/a** destinate alla sezione di biodigestione di più recente realizzazione (impianto **NEW** costituito da due biodigestori funzionanti in serie da 3.000 m³ ciascuno più uno nuovo da 6.000 m³, dedicati attualmente ai soli rifiuti di provenienza esterna);
- i rifiuti indicati al precedente punto (Tabella 1) devono, di norma, provenire direttamente da produttori primari senza alcuna fase di gestione e/o stoccaggio intermedio. Possono eventualmente essere ammessi rifiuti provenienti da centri autorizzati di stoccaggio provvisorio in cui si svolge esclusivamente lo sconfezionamento dei contenitori dei rifiuti provenienti da aziende agroalimentari e conferiscono partite omogenee di liquidi soggette ad omologa. Per tali flussi deve essere garantita la rintracciabilità dei produttori primari e le omologhe devono essere accompagnate da documentazione che escluda altre tipologie di trattamento presso i centri di stoccaggio. Allo stesso tempo e con le stesse modalità sono eventualmente ammessi rifiuti provenienti da impianti autorizzati allo stoccaggio provvisorio che mettono a disposizione strutture dedicate esclusivamente

ai conferimenti alla società Caviro Extra spa garantendo la rintracciabilità del produttore primario nei documenti di omologa e di trasporto;

- i rifiuti vengono ammessi all'impianto secondo modalità e procedure del SGA, che deve essere aggiornato periodicamente. I rifiuti ammessi sono soggetti ad una procedura di omologa preventiva e a verifiche analitiche successive secondo quanto indicato nella procedura "Gestione rifiuti" del Sistema di Gestione Ambientale aziendale richiamata nel Piano di Monitoraggio. I rifiuti liquidi pompabili conferiti con autobotti vengono stoccati in polmoni di alimentazione ai digestori o inviati direttamente in digestione anaerobica. I rifiuti conferiti confezionati in tetrabrik e/o altri contenitori sono stoccati in un'area appositamente attrezzata in attesa del trattamento mediante pressatura con apposita attrezzatura e separazione dei liquidi da inviare a digestione anaerobica. I rifiuti liquidi palabili conferiti con camion vengono scaricati e sottoposti a trattamento per renderli pompabili in un impianto appositamente attrezzato;
- la procedura relativa all'ammissione dei rifiuti a trattamento, deve comprendere un piano di vigilanza sui produttori primari, sui centri di stoccaggio R13 e sui centri di stoccaggio che svolgono attività di sconfezionamento, allo scopo di migliorare la rintracciabilità del produttore del rifiuto e quindi garantire la provenienza agroalimentare;
- l'attività di trattamento rifiuti deve essere compatibile con l'attività produttiva e in particolare con i carichi sopportabili dal depuratore in rapporto all'attività di lavorazione prodotti e sottoprodotti della vinificazione di Caviro Extra spa;
- devono essere adottate idonee misure per evitare emissioni maleodoranti;
- le operazioni di carico/scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti riportati in Tabella 1 devono essere gestite con modalità tali da evitare ogni danno o pericolo per la salute degli addetti ovvero ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché inconvenienti igienico sanitari dovuti a rumori e cattivi odori;
- sono ammesse operazioni di miscelazione e omogeneizzazione fra tipologie diverse di rifiuti al fine di ottenere miscele omogenee di rifiuti destinati a rendere più sicuro il trattamento finale. Al riguardo la miscelazione è consentita ma deve essere limitata a rifiuti appartenenti a categorie fra loro omogenee e compatibili sotto l'aspetto chimico-fisico e con l'obiettivo di rendere ottimale e più sicuro il trattamento finale. In ogni caso per i rifiuti miscelati deve essere verificata l'idoneità al trattamento anche singolarmente e valutati anche in sede di omologa;
- presso la sede operativa dell'impianto deve essere conservato e aggiornato il registro di carico/scarico dei rifiuti con fogli numerati, in cui devono essere annotate le operazioni di carico e scarico dei rifiuti in ingresso e poi destinati a smaltimento/recupero nel depuratore aziendale;
- deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con particolare riguardo alla tipologia e quantità dei rifiuti trattati, agli esiti degli autocontrolli effettuati e ai principali parametri di funzionamento dell'impianto di depurazione aziendale, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio, parte integrante della presente AIA. Tale relazione è ricompresa nel report annuale delle attività di monitoraggio di cui al punto D2.3) della presente AIA;
- il biogas ottenuto dalla fase di digestione anaerobica è sottoposto al processo di purificazione mediante up grading (impianti denominati 17007 e 17008) realizzato per fasi successive: condensazione per la separazione dell'acqua, filtrazione (filtri a carboni attivi) per l'eliminazione di componenti quali H₂S, COV, silossani, trattamento a membrane (3 stadi) per la separazione/rimozione della CO₂; il biometano prodotto viene diretto alla sezione di compressione (tubazione di circa 280 m) per la successiva immissione in rete; i due impianti di purificazione sono dotati di analizzatori in continuo per il monitoraggio del contenuto di CH₄, O₂, H₂S e CO₂ nelle correnti in uscita (biometano);
- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, il biometano ottenuto dall'ottimizzazione del processo di recupero R3 mediante up-grading (purificazione) del biogas derivante dalla digestione anaerobica di rifiuti speciali non pericolosi, viene destinato all'utilizzo come biocarburante avanzato con destinazione specifica per i trasporti, qualora risultino rispettate le specifiche di qualità previste dal Codice di Rete di Snam Rete Gas (capitolo 11, allegato 11A), in coerenza con le caratteristiche chimico-fisiche previste nelle direttive dell'AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico);

- ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5, del D.Lgs 152/06 e s.m.i, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

4. Operazione di recupero R13, messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi derivanti dalla digestione anaerobica (sezione OLD e NEW) prodotti in proprio da Caviro Extra spa – fino all'attivazione degli impianti di produzione gesso di defecazione e ACF (realizzato e gestito da Enomondo srl) e comunque non oltre il 31/12/2022. Deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i rifiuti speciali non pericolosi per i quali è ammesso lo stoccaggio provvisorio sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
020705	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè, cacao): fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.

- la capacità massima istantanea di stoccaggio è fissata in **36.000 tonnellate**;
- il fango viene stoccato in un piazzale denominato "Spadazza" (per 24.000 t), attrezzato lungo tutto il perimetro con pannelli prefabbricati in cemento alti 2,7 m che consentono un corretto accumulo e caricamento dei fanghi. In adiacenza è localizzato l'impianto di disidratazione. È presente un'ulteriore area stoccaggio fanghi a servizio dell'impianto di digestione anaerobica, denominata area "Drei" (per il restante quantitativo pari a 12.000 t);
- i fanghi vengono gestiti e caratterizzati per essere destinati a recupero in agricoltura con le modalità previste dalla Direttiva di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 così come modificata con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 1801/05; si ritiene necessario che vengano svolte le analisi periodiche previste dal paragrafo XVIII, comma 5, del Documento "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura", allegato della DGR 2773/04, comprensive della Tabella B, riportata al suo allegato IV;
- devono essere adottate idonee misure per evitare la diffusione di polveri ed emissioni maleodoranti;
- la qualità della falda deve essere tenuta sotto controllo mediante 3 pozzi piezometrici in cui devono essere effettuate verifiche analitiche, così come previsto al paragrafo D2.7;
- presso la sede operativa dell'impianto deve essere conservato e aggiornato il registro di carico/scarico dei rifiuti con fogli numerati, in cui devono essere annotate le operazioni di movimentazione dei rifiuti oggetto di messa in riserva.

5. Operazione di recupero R13, messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi derivanti dalla digestione anaerobica (OLD e NEW) prodotti in proprio da Caviro Extra spa – in seguito all'attivazione degli impianti di produzione gesso di defecazione e ACF (realizzato e gestito da Enomondo srl). Deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i rifiuti speciali non pericolosi per i quali è ammesso lo stoccaggio provvisorio sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
020705	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè, cacao): fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.

- la capacità massima istantanea di stoccaggio è fissata in **10.000 tonnellate**;
- il fango viene stoccato in un nuovo piazzale impermeabilizzato e dotato di sistema di raccolta di eventuali percolati e/o acque di dilavamento, che andranno indirizzate alla sezione aerobica del depuratore di Caviro Extra spa, attrezzato lungo tutto il perimetro con pannelli prefabbricati in cemento alti 2,7 m che consentono un corretto accumulo e caricamento dei fanghi;
- i fanghi vengono gestiti e caratterizzati per essere destinati a recupero in agricoltura con le modalità previste dalla Direttiva di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 così come modificata con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 1801/05; si ritiene necessario che vengano svolte le analisi periodiche previste dal paragrafo XVIII, comma 5, del Documento "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura", allegato della DGR 2773/04, comprensive della Tabella B, riportata al suo allegato IV;
- devono essere adottate idonee misure per evitare la diffusione di polveri ed emissioni maleodoranti;

- la qualità della falda deve essere tenuta sotto controllo mediante 3 pozzi piezometrici in cui devono essere effettuate verifiche analitiche, così come previsto al paragrafo D2.7;
 - presso la sede operativa dell'impianto deve essere conservato e aggiornato il registro di carico/scarico dei rifiuti con fogli numerati, in cui devono essere annotate le operazioni di movimentazione dei rifiuti oggetto di messa in riserva.
6. La raccolta, movimentazione, stoccaggio, recupero e/o smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti gestite nello stabilimento (compresi i fanghi prodotti in proprio e destinati a recupero in agricoltura previa messa in riserva (R13), e tutti i rifiuti non pericolosi in ingresso) è regolamentata internamente da apposite istruzioni operative e procedure facenti parte del Sistema di Gestione Ambientale aziendale, anche in considerazione delle MTD/BAT di settore. La loro classificazione e la loro gestione deve avvenire secondo i criteri del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico.
7. Tutti i rifiuti in entrata e in uscita vengono pesati e sono accompagnati da formulario il quale viene registrato dagli addetti dell'ufficio pesa negli appositi registri di carico/scarico.

Monitoraggio

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in ingresso, per i rifiuti speciali non pericolosi destinati alla digestione anaerobica nelle due sezioni OLD e NEW dell'installazione, il produttore è obbligato a compilare l'omologa preventiva di caratterizzazione secondo apposito modulo allegando, ove necessario, certificato di analisi di classificazione del rifiuto, per l'evidenza della non pericolosità del medesimo. In particolare, per i rifiuti liquidi l'analisi di caratterizzazione deve prevedere, in quanto sensibili per il buon funzionamento della digestione anaerobica, i seguenti parametri: pH, COD, BOD₅, sostanza secca a 105°C, ceneri a 600°C, solfati, fosforo totale, cloruri, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, azoto totale, ferro, rame, zinco, piombo, mercurio, arsenico, nichel, cromo totale, cromo esavalente.

Tale omologa viene rinnovata ogni qualvolta vari sostanzialmente il ciclo che ha generato il rifiuto cui sarà accompagnato un nuovo certificato di analisi.

Per i primi sei mesi dei nuovi conferitori vengono eseguite analisi ogni 15 giorni sui campioni massa prelevati da ogni mezzo in scarico al trattamento, determinando i seguenti parametri: COD, ammoniaca, fosforo, sostanza secca a 105°C, ceneri a 600°C e, se necessario, solfati, cloruri e altre indagini aggiuntive. Trascorse tali tempistiche, devono essere svolte almeno 6 analisi all'anno su campioni massa di almeno 15 giorni, come per tutti i conferitori già consolidati.

Il gestore effettua controlli a campione sui rifiuti conferiti al depuratore aziendale per la ricerca di eventuali sostanze tossiche e/o indesiderate prevedendo ulteriori indagini per i seguenti parametri: screening organico, oli minerali, pesticidi (solo per rifiuti provenienti dalle aziende ortofrutticole).

Si ritiene che le procedure gestionali implementate nel SGA siano adeguate al monitoraggio e controllo delle tipologie e quantità dei rifiuti gestiti; la Ditta deve pertanto fornire continuità all'utilizzo di tali strumenti per la gestione dei rifiuti con le frequenze di registrazione ivi previste.

Requisiti di notifica specifici

In caso di fermata (per manutenzione o per guasti) del motore a combustione interna atto alla combustione del biogas prodotto dalla sezione di digestione anaerobica del depuratore aziendale, con deviazione dello stesso biogas alla centrale di Enomondo srl, deve essere data comunicazione ad ARPAE, mantenendo registrazione del conferimento.

D2.9.3) Purificazione del biogas ottenuto da rifiuto con produzione di biometano da destinare all'autotrazione

Introduzione di due impianti di up-grading del biogas prodotto dalle due sezioni anaerobiche del depuratore aziendale:

1) impianto di up grading, denominato 17007, dimensionato per trattare in media 1.100 Nm³/h di biogas e con potenzialità massima pari a 1.500 Nm³/h, a cui viene inviata parte del biogas prodotto dalla sezione più recente di digestione anaerobica del depuratore aziendale (biodigestore nuovo costituito da un reattore di idrolisi e due digestori da 3.000 m³ ciascuno, alimentati in serie (digestore primario e digestore secondario), più nuovo digestore da 6.000 m³); la restante parte di biogas continuerà ad alimentare il terzo motore (M11, Jenbacher 999 kW_{el}).

2) impianto di upgrading, denominato 17008, dimensionato per trattare in media 1.200 Nm³/h di biogas e con potenzialità massima pari a 1.500 Nm³/h, a cui viene inviata parte del biogas prodotto dalla sezione storica di digestione anaerobica del depuratore aziendale; la restante parte di biogas continuerà ad alimentare la centrale di Enomondo (M11 Ruths).

La tecnologia applicata permette la depurazione del biogas, separando il metano in esso contenuto (biometano) dalla CO₂ e altri composti che vengono convogliati in atmosfera attraverso i punti di emissione (E213 ed E214).

Se il biometano ottenuto rispetta le caratteristiche richieste dal codice di rete di SNAM Rete Gas, viene compresso (in due stazioni di compressione) e immesso in rete: realizzazione linea del biometano dagli impianti di up-grading alla cabina di immissione SNAM esistente, per una lunghezza pari a circa 280 m e due stazioni di compressione per arrivare ai 60 bar necessari per l'immissione in rete.

Al fine di evitare l'emissione in atmosfera di biogas tal quale, alla torcia (E203) a servizio della nuova sezione di digestione anaerobica, verranno affiancati due dispositivi di emergenza (torce, E219 ed E220), rispettivamente ad integrazione di E203 e a servizio della sezione storica di digestione anaerobica del depuratore aziendale.

Alla luce dell'evoluzione del quadro normativo, a livello europeo e nazionale, delle specifiche tecniche di qualità del biometano per uso autotrazione, nonché dell'emanazione di successivi decreti applicativi del D.Lgs 152/06 e smi ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, potranno essere aggiornati e/o riesaminati i contenuti del presente provvedimento.

Prescrizioni

1. Devono essere preventivamente comunicate ad ARPAE SAC ed ST le date di avvio (messa in esercizio e di messa a regime) degli impianti di up-grading del biogas, con la produzione di biometano da destinare, cessando la qualifica di rifiuto, all'immissione in rete e all'utilizzo in autotrazione.

Monitoraggio del biometano

L'esercizio e la gestione degli impianti di up-grading deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni relative al monitoraggio:

- a) mediante installazione di analizzatori di qualità ad infrarosso, viene effettuata in continuo la determinazione dei seguenti parametri:
 - densità relativa;
 - indice di Wobbe;
 - CH₄;
 - CO₂;
 - O₂;
 - H₂S;
 - Zolfo da mercaptani – S_{RSH};
 - Zolfo totale - S_{tot};
 - punto di rugiada acqua;
 - punto di rugiada idrocarburi;
 - temperatura;
- b) mediante analisi discontinua, con frequenza quindicinale, o mensile nel caso in cui i valori rilevati siano stabilmente nel limite di specifica per sei mesi consecutivi, viene effettuata la determinazione dei seguenti parametri:
 - H₂;
 - CO;
 - Hg;
 - Cl;
 - F;
 - NH₃;
 - Si;
- c) per i parametri misurati in discontinuo, nel caso di superamento dei limiti di specifica, le determinazioni successive alla ripresa dell'immissione in rete una volta accertato il rientro del gas in specifica, verranno effettuate con frequenza settimanale; la frequenza ordinaria verrà ripristinata quando tali parametri saranno rientrati nella norma per almeno 3 mesi consecutivi;

- d) in caso di valutazione di non conformità del biometano rilevata dal sistema di analisi qualità a monte della immissione alla rete Snam Rete Gas (analizzatori in continuo per il monitoraggio del contenuto di CH₄, O₂, H₂S e CO₂), esso viene ricircolato in testa all'impianto di up-grading.

D2.9.4) Produzione di gesso di defecazione da fanghi (punto 23 allegato 3 del D.Lgs 75/2010 e smi)

L'impianto di produzione di gessi di defecazione da fanghi, provenienti dalla digestione anaerobica di Caviro Extra spa, è descritto al paragrafo C1.3.5 precedente.

Prescrizioni

1. La potenzialità massima dell'impianto di produzione è pari a 35.000 t/a di fanghi trattabili, provenienti dalla digestione anaerobica regolamentata al punto D2.9.2.
2. Il gesso di defecazione da fanghi deve essere prodotto nel rispetto di quanto contenuto nel D.Lgs 75/2010 e smi in materia di fertilizzanti, punto 23 dell'allegato 3; il digestato centrifugato (fango) in uscita dalla digestione anaerobica deve essere campionato secondo la norma UNI 10802:2013 e risultare rappresentativo della produzione, deve rispettare i limiti indicati in tabella A e tabella B della DGR 2773/2014 e smi.
3. Il gesso di defecazione da fanghi prodotto deve rispettare i limiti per i parametri salmonella e escherichia coli previsti dal D.Lgs 75/2010 e smi.
4. I nuovi piazzali che ospiteranno l'impianto di produzione del gesso di defecazione da fanghi e i relativi stoccaggi, devono essere impermeabilizzati e oggetto di periodiche verifiche al fine di mantenere la capacità di contenimento.
5. Devono essere previste idonee volumetrie di deposito del fango in ingresso all'impianto e del gesso di defecazione da fanghi prodotto; qualora si riscontrassero criticità inerenti gli stoccaggi dovrà essere sospeso l'invio del fango stesso all'impianto e verificata l'attività della sezione di digestione anaerobica, che potrebbe necessitare di un rallentamento dell'alimentazione dei rifiuti in ingresso.
6. Deve essere mantenuta traccia per ogni lotto di gesso di defecazione da fanghi prodotto, dei seguenti dati: composizione, quantitativi e identificativi dei fanghi impiegati con relativi rapporti analitici, materie prime utilizzate e relativa origine, rapporti analitici dei gessi di defecazione.
7. Il gesso di defecazione da fanghi non deve essere causa di emissioni odorogene.
8. Le acque di processo dell'impianto di produzione di gesso di defecazione da fanghi non possono essere considerate di origine agroalimentare, per cui devono essere destinate alla sezione aerobica dell'impianto di depurazione di Caviro Extra spa.
9. Il campionamento del gesso prodotto deve risultare rappresentativo prevedendo anche il campionamento in cumulo dei lotti; deve essere elaborata apposita procedura/istruzione operativa nella quale venga specificato univocamente l'aspetto del campionamento: per ciclo lavorativo per cui è previsto un campionamento elementare pari a 300 g; tale procedura/istruzione operativa deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo.
10. I cumuli di gesso di defecazione da fanghi devono essere tenuti coperti.
11. Ogni carico di gesso di defecazione da fanghi in uscita dall'impianto dovrà essere accompagnato da idonea documentazione che ne attesti la conformità al D.Lgs n. 75/2010 e smi.
12. Per quanto non espressamente disposto nel presente atto deve essere comunque garantito il rispetto del D.Lgs n. 75/2010 e smi in materia di fertilizzanti.

Monitoraggio del gesso di defecazione da fanghi

- a) Il prodotto finale, ovvero gesso di defecazione da fanghi, rientrante nei correttivi Calcici e Magnesiaci previsti al Punto 23 dell'Allegato 3 al D.Lgs n. 75/2010 e smi, dovrà essere analizzato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 75/2010 per ogni lotto funzionale.
- b) Le analisi di controllo dovranno essere eseguite almeno su ogni singolo lotto e copia dei referti dovrà essere conservata in impianto insieme al registro di produzione.

D2.10) ENERGIA

Nell'intero sito in esame si individuano sia utenze termiche che elettriche: consumi di energia elettrica e di combustibili quali metano e gasolio. Non si individuano limiti e prescrizioni specifici, ma si riportano nel seguito le attività di monitoraggio.

Nel caso di eventuali modifiche dell'impianto, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia, nonché ottimizzare i recuperi comunque intesi.

Il gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, con particolare riguardo alle MTD/BAT.

Monitoraggio

Energia consumata	Frequenza	Modalità di registrazione
Consumo di metano (m ³ /anno)	Mensile	Report annuale come previsto al paragrafo D2.3
Consumo di gasolio (t/anno)		
Consumo di energia elettrica (kWh/anno)		

Energia prodotta	Frequenza	Modalità di registrazione
Produzione energia elettrica (kWh/anno)	Mensile	Report annuale come previsto al paragrafo D2.3
Produzione energia termica (vapore)	Mensile	Report annuale come previsto al paragrafo D2.3

D2.11) MATERIE PRIME, SOSTANZE DI SERVIZIO/AUSILIARIE, INTERMEDI E PRODOTTI FINITI

Tra le materie prime utili all'attività di Caviro Extra vi è la vinaccia fresca ed esausta; il suo stoccaggio, non originando emissioni diffuse polverulente, viene realizzato in cumuli su preposti piazzali.

PRESCRIZIONI

1. Le materie prime ovvero le sostanze di servizio/ausiliarie allo stato liquido, detenute in contenitori mobili, devono essere stoccate in idonee aree segregate, al fine di assicurare il confinamento di eventuali perdite nel caso di eventi accidentali ed un loro corretto smaltimento.
2. Le operazioni di carico/scarico, movimentazione e stoccaggio delle materie prime, sostanze di servizio/ausiliarie e prodotti finiti dovranno essere gestite con modalità tali da evitare ogni danno o pericolo per la salute degli addetti ovvero ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché di inconvenienti igienico sanitari dovuti a rumori e cattivi odori.
3. Nella considerazione che lo stoccaggio delle vinacce esauste in cumuli può rappresentare una fonte significativa di emissioni odorigene, qualora durante lo stoccaggio dovessero evidenziarsi problemi di carattere odorigeno, la Ditta dovrà provvedere ad un sollecito intervento e gestione rivolti ad una sua mitigazione.

Monitoraggio

Registrazione come da apposita procedura prevista dal sistema di gestione interno.

D2.12) PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA

Prescrizioni

1. Con riferimento al Sistema di Gestione Ambientale (SGA) già adottato dalla Ditta, integrato con la parte riguardante il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), tutte le emergenze dovranno essere gestite secondo le procedure individuate nel suddetto Sistema, compresa la preparazione del personale; a tale scopo in caso di identificazione di nuove situazioni di emergenza o a seguito di eventi incidentali effettivamente occorsi, dovrà essere valutata la necessità di aggiornamento del SGA.
2. In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto la SAC e l'ARPAE ST, telefonicamente, fax, pec; successivamente il gestore è tenuto ad effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

D2.13) SOSTANZE PERICOLOSE

Monitoraggio

La Ditta deve registrare con **frequenza annuale**, il consumo, la produzione, lo stoccaggio di sostanze classificate pericolose e pertinenti ai fini dell'eventuale aggiornamento della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

D2.14) GESTIONE DEL FINE VITA DEGLI IMPIANTI (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici) - Dismissione e ripristino del sito

Prescrizioni

1. All'atto della cessazione delle attività, il sito su cui insiste lo stabilimento dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle

potenziali fonti permanenti di inquinamento del suolo e del sottosuolo ovvero degli eventi accidentali che potrebbero essersi manifestati durante l'esercizio.

In ogni caso il gestore dovrà provvedere a:

- Messa in sicurezza - tutte le macchine e attrezzature dovranno essere scollegate e isolate dalle fonti di energia in modo definitivo e sicuro. I serbatoi, apparecchiature e linee di processo pressurizzate o in depressione dovranno essere allineate alla pressione atmosferica in modo sicuro e stabile.
- Sostanze pericolose - tutti gli stoccaggi di sostanze pericolose dovranno essere utilizzati per quanto possibile e progressivamente ridotti come quantità prima della chiusura dello stabilimento. Le quantità di sostanze pericolose residue non più utilizzabili dovranno essere trattate come rifiuti ed avviate a smaltimento.
- Smaltimento rifiuti - tutti i rifiuti sia pericolosi che non pericolosi detenuti in deposito temporaneo all'atto della chiusura dello stabilimento dovranno essere smaltiti entro un anno presso appositi centri di smaltimento autorizzati con le stesse garanzie procedurali e verifiche applicate prima della chiusura.
- Bonifiche ambientali - eventuali bonifiche ambientali in corso dovranno essere ultimate entro i tempi tecnicamente compatibili con l'esecuzione ed ultimazione dei lavori previsti. Il sistema fognario e di trattamento acque reflue di stabilimento, dovrà rimanere in funzione integrale fino ad ultimazione di tutte le operazioni di stabilimento comprese le azioni di bonifica e ripristino ambientale necessarie.

A questo scopo deve essere previsto un Piano di dismissione e ripristino dell'impianto, il quale dovrà contenere almeno le seguenti attività/operazioni, definite in un cronoprogramma:

- progettazione delle opere di dismissione e smantellamento dell'impianto esistente;
- rimozione di tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto loro recupero e/o smaltimento;
- svuotamento, bonifica e recupero/smaltimento dei box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, stoccaggi rifiuti, reti di raccolta acque (canalette, fognature, ecc...);
- pulizia di tutta l'area dell'installazione con spurgo ed igienizzazione di tutte le tubazioni esistenti, della pavimentazione dei capannoni e delle aree impermeabilizzate esterne;
- riempimento con sabbia di eventuali vasche e tubazioni parzialmente o totalmente interrate;
- eventuale demolizione e recupero delle strutture fuori terra (apparecchiature, serbatoi e tubazioni);
- messa in sicurezza del sito (rimozione dei basamenti rialzati oltre il piano campagna, ripristino pavimentazione, etc.).

Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta dovrà comunicare ad ARPAE il cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.

2. Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore è tenuto a valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. Se da tale valutazione risulta che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento (qualora dovuta), dovranno essere adottate le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure.
3. Qualora non risulti obbligato a presentare la relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva delle attività il gestore è tenuto ad eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso (attuale o futuro), non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività svolte (vedi anche punto 1 precedente).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.